SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 78**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 aprile 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° aprile 1987, n. **127.**

Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università della regione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'Università della regione, nonché l'adeguamento antisismico di edifici pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 320 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulle spese dalla medesima sostenute nel 1986 per il proseguimento delle attività previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

Art. 2.

1. Per far fronte alla copertura degli oneri connessi al trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, è concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 180 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziate lire 40 miliardi per la realizzazione di opere relative all'edilizia universitaria, ivi compresa quella residenziale, e per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

2. Per la realizzazione di nuove strutture a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro e per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, viene stanziata la somma complessiva di lire 40 miliardi.

3. Le predette somme sono utilizzate dalle citate Università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976, n. 50.

Art. 4.

1. Per far fronte ai primi urgenti interventi di adeguamento antisismico sugli edifici pubblici nella regione Calabria e per la formulazione di un programma operativo di adeguamento antisismico degli edifici e delle infrastrutture site nelle zone ad alto rischio sismico nella stessa regione, è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi che affluisce sul Fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 5.

1. All'onere complessivo di lire 650 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede, quanto a lire 500 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria», e, quanto a lire 150 miliardi, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 15

87G0256

DECRETO-LEGGE 1° aprile 1987, n. 128.

Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e delle imprese artigiane, per gli ordini emessi entro e non oltre il 30 novembre 1987, aventi per oggetto, congiuntamente o alternativamente, l'acquisizione di:

a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da calcolatore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio;

b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robottizzati, gestiti da calcolatore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) calcolatori elettronici per l'elaborazione di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;

d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, dei calcolatori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*. Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi né per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.

2. I predetti interventi sono concessi alle imprese artigiane anche per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione 22 dicembre 1983.

3. I contributi concessi ai sensi dei commi 1 e 2 non possono superare per ogni singola impresa l'importo di lire 350 milioni, se ubicata nel centro-nord, e di lire 600 milioni se ubicata nei restanti territori.

4. Agli interventi di cui al comma 2, per la parte relativa alle macchine operatrici ed alle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983, può essere destinata una quota non superiore a lire 30 miliardi.

5. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.

7. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.

8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212.

Art. 2.

1. Per consentire nell'anno 1987 la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 20, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d)*, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, e dalle disposizioni del successivo articolo 3, è autorizzata per l'anno medesimo la spesa complessiva di lire 200 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo la seguente ripartizione: per gli interventi indicati dalla lettera *a)*, lire 10 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *b)*, lire 10 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *c)*, lire 110 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *d)*, lire 70 miliardi.

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificata ed integrata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, è sostituito dai seguenti:

«Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera *b)*, possono essere concessi all'ENI e, per i minerali di interesse siderurgico, all'IRI, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero, anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite, per lo svolgimento di:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;

b) lavori di ricerca operativa;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

Possono inoltre essere concessi ai soggetti di cui al primo comma contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione o la partecipazione in miniere all'estero già in attività di coltivazione».

2. All'articolo 20, primo comma, lettera *d)*, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, dopo le parole «ricerca mineraria», sono aggiunte le parole «e l'acquisizione o la partecipazione, in miniere».

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in complessive lire 160 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, derivanti dalle autorizzazioni di spesa per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696. La spesa complessiva resta comunque correlata all'importo che verrà effettivamente accertato per le predette disponibilità di cui al richiamato Fondo della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in complessive lire 200 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Politica mineraria».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 12

87G0257

DECRETO-LEGGE 1° aprile 1987, n. 129.

Interventi in materia di riforma del processo penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare le ristrutturazioni e gli ammodernamenti previsti dalla riforma del nuovo codice di procedura penale, per i quali la legge delega ha posto scadenze ben precise e ravvicinate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Sistema informatico e di elaborazione dati dell'Amministrazione della giustizia

1. Al fine di ammodernare i servizi, di preordinare le strutture necessarie all'attuazione della riforma del processo penale, di snellire gli adempimenti relativi a tale processo, nonché di acquisire ed elaborare in tempo reale i dati necessari e quelli comunque connessi al processo, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di un sistema informatico basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche, esteso a tutta l'Amministrazione della giustizia.

2. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico il Ministero di grazia e giustizia può stipulare uno o più contratti con imprese operanti in Italia secondo un programma applicativo uniforme.

3. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 30.500 milioni.

Art. 2.

Microfilmatura degli atti

1. Gli atti del processo penale e quelli dei quali la legge impone la conservazione possono essere microfilmati con utilizzazione anche dei sistemi ed apparecchiature che agevolano la ricerca del singolo atto nell'ambito del fascicolo nel quale esso è contenuto.

2. La microfilmatura è disposta dal Ministero di grazia e giustizia, su richiesta dell'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi, quando sia riconosciuta necessaria o utile al fine di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi.

3. La spesa della microfilmatura degli atti resta a carico dello Stato anche nel caso di condanna dell'imputato.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 4.500 milioni.

Art. 3.

Commissione tecnico-amministrativa

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita una commissione tecnico-amministrativa presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato e composta dal capo dell'Ispettorato, dal capo dell'Ufficio legislativo e dai direttori generali del Ministero, dal provveditore generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto designato dal Ministro delle finanze, dal direttore dell'ufficio automazione, dal direttore dell'ufficio organizzazione e metodi e da due tecnici esperti della materia scelti dal Ministro di grazia e giustizia.

2. Sulle lince di automazione, individuate dalla commissione di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia acquisisce il parere del Dipartimento della funzione pubblica previsto dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Ai fini dell'esame dei piani e degli interventi necessari per l'attuazione del sistema informativo è istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ufficio automazione, un comitato tecnico presieduto dal direttore dell'ufficio e composto da sei esperti in materia di automazione nominati dal Ministro di grazia e giustizia su designazione del provveditore generale dello Stato.

4. Il comitato, in relazione a singoli progetti di sistema informatico o a specifiche esigenze di carattere locale, può proporre la propria integrazione con uno o più magistrati addetti agli uffici interessati. All'integrazione provvede il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 4.

Contratti per la gestione del servizio automatizzato e del servizio di microfilmatura

1. Nei primi cinque anni decorrenti dalla data del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità del funzionamento del servizio automatizzato presso ciascun ufficio dell'Amministrazione, il Ministero di grazia e giustizia può affidare la gestione dei servizi automatizzati alla società che ha realizzato l'impianto o ad altre specializzate nel settore.

2. La direzione tecnica dei centri informatici può essere affidata a persona estranea all'Amministrazione fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore, appartenente ai ruoli statali appositamente istituiti.

3. Fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore la microfilmatura e la gestione di tutti gli impianti necessari per la celebrazione

di procedimenti penali possono essere effettuate da imprese operanti nello specifico settore, che danno sicuro affidamento di capacità professionale e di segretezza.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 9.500 milioni.

Art. 5.

Contratti con imprese di servizi specialistici

1. Il Ministero di grazia e giustizia nei casi di urgenza e di necessità è autorizzato a stipulare uno o più contratti annuali con imprese di servizi specialistici per l'utilizzazione di mezzi meccanici idonei alla redazione di atti processuali compiuti dal giudice.

2. Il giudice, quando ai fini della speditezza del processo ritiene necessario avvalersi di mezzi meccanici, richiede, previa autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, le prestazioni previste nei contratti di cui al comma 1 alla impresa convenzionata avente sede vicino all'ufficio.

Art. 6.

Modalità per la stipula dei contratti

1. I contratti previsti dagli articoli 1, comma 2, 2, 4 e 5 sono stipulati e le relative spese sono eseguite anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato e alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applica, altresì, il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

2. Il parere sulla congruità della spesa è espresso dal Provveditorato generale dello Stato.

Art. 7.

Consulenti esperti in materie tecniche

1. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, per cinque anni, mediante apposita convenzione, di consulenti esperti in materie tecniche, anche estranei all'Amministrazione statale. Nella convenzione sono determinati il periodo di durata dell'incarico, la misura globale massima dei compensi attribuibili e le modalità per la liquidazione degli onorari la cui misura sara determinata secondo i criteri fissati dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.

2. Ai componenti tecnici della commissione e del comitato di cui all'articolo 3 e ai componenti delle commissioni costituite per la riforma del codice di procedura penale, estranei all'Amministrazione della giustizia, è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno o frazione di giorno, fissato con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per l'attività preparatoria e di sperimentazione finalizzata alla riforma del codice di procedura penale, il Ministero di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire collaborazioni di estranei all'Amministrazione della giustizia a norma degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, e dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 500 milioni.

Art. 8.

Tenuta dei registri in forma automatizzata

1. È autorizzata la tenuta dei registri previsti dai codici e da leggi speciali per l'espletamento delle funzioni dei servizi svolti dall'Amministrazione della giustizia.

2. I modelli dei registri e i moduli, da utilizzare in forma automatizzata, degli atti necessari per l'espletamento delle funzioni e dei servizi giudiziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 9.

Compenso per impegno straordinario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

1. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con gli adempimenti relativi ai processi penali di particolare rilevanza, nei quali il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata, in deroga alla vigente normativa, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 264.000 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna corte d'appello e procura generale.

2. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 70 ore mensili.

3. L'onere finanziario è valutato in lire 1.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989.

Art. 10.

Onere finanziario

1. All'onere derivante dall'attuazione del decreto-legge valutato complessivamente in lire 46.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 13

87G0258

DECRETO-LEGGE 1° aprile 1987, n. **130**.

Norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dal presente decreto:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

e) assicurazione contro le malattie;

f) assicurazione di maternità.

2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente decreto, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari:

a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;

c) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

d) i datori di lavoro stranieri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione in Paesi extracomunitari di lavoratori italiani qualora detta assunzione si realizzi entro i dodici mesi immediatamente successivi all'espatrio.

Art. 2.

1. I regimi assicurativi di cui all'articolo 1, si applicano con le particolarità di seguito indicate:

a) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la tabella delle malattie professionali vigente in Italia viene aggiornata in relazione alle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la propria attività, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

b) per l'assicurazione contro le malattie, le prestazioni sanitarie spettano ai lavoratori assicurati ed ai familiari a carico, ancorché residenti o dimoranti in Italia, secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dei relativi decreti delegati e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'ottenimento delle prestazioni economiche di malattia, il lavoratore è tenuto, entro cinque giorni dal relativo rilascio, a trasmettere al datore di lavoro il certificato medico attestante l'inizio e la durata presunta

della malattia, nonché ad inviare il certificato di diagnosi alla locale rappresentanza diplomatica o consolare che, dopo verifica da parte di un medico di fiducia, ne cura l'inoltro all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

c) per l'assicurazione di maternità, l'indennità economica di maternità è dovuta per i periodi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dietro presentazione al datore di lavoro e all'INPS dei certificati attestanti, rispettivamente, la data presunta e quella effettiva del parto, verificati da un medico di fiducia della locale rappresentanza diplomatica o consolare.

2. Le prestazioni economiche relative alle assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*), sono liquidate sulla base della retribuzione convenzionale imponibile di cui all'articolo 3; per il trattamento speciale di disoccupazione si applica il limite fissato ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Nel caso in cui per la malattia o l'infortunio o la malattia professionale venga corrisposta al lavoratore una prestazione da parte dell'ente estero presso il quale il lavoratore stesso è obbligatoriamente iscritto in forza della legislazione locale, l'istituto previdenziale nazionale, erogatore di analoga prestazione economica, riduce quest'ultima in misura corrispondente.

4. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri per l'assistenza sanitaria indiretta di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indennità economiche di malattia e maternità.

5. I datori di lavoro possono richiedere il rimborso delle somme anticipate per l'assistenza sanitaria di cui al comma 4 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

6. Le somme anticipate per il trattamento economico di malattia e maternità sono conguagliate, in conformità alla legislazione nazionale, dal datore di lavoro con i contributi dovuti; quelle relative al trattamento di infortunio e malattia professionale sono rimborsate trimestralmente dall'INAIL.

7. La locale autorità diplomatica o consolare fa effettuare controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle prestazioni su richiesta degli enti assicuratori e dei datori di lavoro.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.

9. Il Ministero degli affari esteri promuove la stipula di accordi in materia di sicurezza sociale con i Paesi con i quali non siano vigenti convenzioni o accordi in merito.

Art. 3.

1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sono calcolate, con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei, sulla base della retribuzione iniziale, maggiorata di una percentuale che tiene conto della anzianità di carriera e dell'indennità integrativa speciale. Il decreto anzidetto è emanato per l'anno in corso entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all'articolo 1 sono stabilite come segue:

a) per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonchè alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell'ordine indicato all'articolo 1. Il relativo onere, valutato in lire 4.300 milioni per il 1986, in lire 45 miliardi per il 1987 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal 1988 è posto a carico del bilancio dello Stato;

b) per il regime assicurativo contro le malattie e per la maternità, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. A favore dei datori di lavoro, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 gennaio 1987, si applicano cumulativamente le riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero, può, con specifici decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, essere ridotto il contributo per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni come sopra assicurate;

c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'I.N.A.I.L. In attesa dell'emanazione di detta tariffa, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello

Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per tutto quanto non disposto dal presente decreto in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali trovano applicazione le norme contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.

4. I datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'articolo 2, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Art. 4.

1. I lavoratori inviati in trasferta all'estero, per esigenze dell'impresa, quali che siano la durata e frequenza della stessa, continuano ad essere assoggettati alla normativa vigente per i lavoratori operanti sul territorio nazionale.

2. L'indennità di trasferta e la panatica dei marittimi sono escluse, anche se corrisposte con continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato nel comma 3, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, e per la restante quota limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

3. L'articolo 12, secondo capoverso, punto 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nell'indennità di trasferta e nella panatica dei marittimi sono ricomprese anche l'indennità spettante ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposta con carattere di continuità. I versamenti contributivi relativi ai predetti emolumenti restano validi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, vengono ad essere compresi fra le persone soggette all'obbligo assicurativo, sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente.

5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione nonchè, salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e agli appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'articolo 1, comma 2.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutato in lire 4.300 milioni per l'anno 1986, in lire 45 miliardi per l'anno 1987 e in lire 60 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 4.300 milioni per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extracomunitari», e, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1987 e a lire 60 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 14

87G0260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1987, n. 131.

Autorizzazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla realizzazione del quadruplicamento della linea ferroviaria a doppio binario elettrificata fra le stazioni di Pioltello Limito e di Treviglio, nonché alla sistemazione degli allacciamenti e degli impianti connessi, in difformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nei comuni interessati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81, comma quarto, concernente la facoltà di surroga nell'autorizzazione per la realizzazione di opere pubbliche in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici nei casi di mancata intesa Stato-regione di cui al terzo comma del medesimo art. 81;

Vista la legge 12 febbraio 1981, n. 17, relativa al finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 10 settembre 1981, n. 1881, circa il programma di utilizzo delle somme stanziate con la legge 12 febbraio 1981, n. 17, ove è prevista la realizzazione del quadruplicamento dei binari della linea ferroviaria nel tratto di Pioltello Limito a Treviglio e connessi allacciamenti con Milano Lambrate e Milano Porta Vittoria, compresa per la sistemazione a piano regolatore degli impianti di Milano Lambrate;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. 40907 in data 10 luglio 1984, con la quale è stato approvato, mediante l'intesa Stato-regione di cui all'art. 81 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e con le procedure della legge della regione Lombardia n. 74 in data 28 dicembre 1982, il progetto di fattibilità relativo al citato quadruplicamento da Pioltello Limito a Treviglio, e sono state altresì disposte le misure di salvaguardia determinate a norma dell'art. 4 della citata legge regionale n. 74/1982, riguardanti gli ambiti territoriali per il tracciato del ripetuto quadruplicamento per la durata di diciotto mesi, misure che sono state successivamente prorogate con deliberazione della giunta regionale n. 4014 del 10 dicembre 1985 fino al 9 luglio 1986 ed ulteriormente prorogate per altri sei mesi a partire dal 10 luglio 1986 con deliberazione della stessa giunta della regione Lombardia n. 11120 in data 8 luglio 1986;

Vista la deliberazione n. 49348 in data 12 marzo 1985 della giunta della regione Lombardia con la quale, sentiti i comuni interessati, è stato adottato il progetto definitivo dell'opera ferroviaria presentato dalle ferrovie dello Stato il 15 gennaio 1985, e ne è stata disposta la trasmissione al consiglio regionale unitamente allo schema di deliberazione predisposto per la manifestazione dell'intesa, schema in cui — fra l'altro — si stabilivano una serie di prescrizioni e condizioni da osservarsi nella fase esecutiva dei lavori;

Dato atto che, con il parere contrario espresso dalla competente settima commissione del consiglio regionale della Lombardia sul progetto definitivo di cui sopra e sul relativo schema di deliberazione, si è interrotto il procedimento d'intesa sul ripetuto progetto per la costruzione della nuova coppia di binari da Pioltello Limito a Treviglio;

Dato atto che, sussistendo i presupposti di legge, è stata avviata la procedura surrogatoria di cui al citato decreto presidenziale n. 616/1977 per conseguire l'autorizzazione all'esecuzione della nuova infrastruttura ferroviaria;

Constatato che, per la realizzazione del progetto per la costruzione della nuova coppia di binari della linea ferroviaria dalla stazione di Pioltello Limito a quella di Treviglio e dall'allacciamento dal bivio Bergamo alla stazione di Treviglio Ovest ed annesse ristrutturazioni, sono interessate le aree individuate con retinature a righe diagonali bianche e nere nelle planimetrie conservate agli atti dell'ente ferroviario dello Stato e precisamente:

corografia generale;
stazione di Pioltello Limito;
bivio Bergamo;
stazione di Treviglio Ovest;
stazione di Treviglio;

Constatato che, in sede di verifica di conformità urbanistica del progetto in argomento, è stato accertato che:

per quanto concerne il tratto interessante il comune di Pioltello (Milano), l'intervento stesso ricade in aree che il vigente strumento urbanistico (piano regolatore generale approvato con deliberazione di giunta regionale n. 16055 del 7 aprile 1982) destina in parte a zona ferroviaria, in parte a zona per insediamenti produttivi di espansione e di completamento, in parte a zona a verde ed attrezzature sportive e in parte a zona residenziale di espansione e completamento;

nel comune di Rodano (Milano), il progetto risulta interessare aree che in base al vigente strumento urbanistico (piano regolatore generale approvato con deliberazione di giunta regionale n. 6401 del 14 aprile 1981) sono destinate a zona E2 - di contenimento allo stato di fatto;

per il tratto interessante il comune di Liscate (Milano), l'intervento ricade in aree che lo strumento urbanistico vigente (piano regolatore generale approvato

con deliberazione di giunta regionale n. 38247 del 19 aprile 1984) destina in parte a zona agricola e in parte a zona industriale;

nel comune di Vignate (Milano), il progetto risulta interessare aree che in base al vigente strumento urbanistico comunale (programma di fabbricazione approvato con deliberazione di giunta regionale n. 1344 del 23 giugno 1972) sono destinate a zona agricola, a zona industriale, a zona di completamento, a zona di espansione e a zona per attrezzature ed impianti pubblici;

per quanto concerne il tratto interessante il territorio del comune di Melzo, secondo il vigente strumento urbanistico comunale (piano regolatore generale approvato con deliberazione di giunta regionale n. 10539 del 22 settembre 1981) l'intervento ricade in aree destinate in parte a zona agricola produttiva, in parte in zona ferroviaria, nonché in zona per insediamenti industriali, in zona per attrezzatture al servizio dell'industria ed in zona di rispetto stradale;

nel comune di Truccazzano (Milano) l'intervento ricade in aree che il vigente strumento urbanistico comunale (piano regolatore generale approvato con deliberazione di giunta regionale n. 30026 dell'11 marzo 1980) destina a zona agricola e ad aree di rispetto stradale e fluviale;

nel tratto interessante il comune di Pozzuolo Martesana (Milano), l'intervento medesimo ricade in aree che il vigente strumento urbanistico (piano regolatore generale approvato con deliberazione di giunta regionale n. 12558 del 16 settembre 1986) destina in parte a zona agricola;

per quanto concerne il tratto interessante il comune di Cassano d'Adda (Milano), il progetto medesimo risulta ricadere, in base al vigente strumento urbanistico (piano regolatore generale approvato con deliberazione di giunta regionale n. 40225 del 19 giugno 1984) in zona destinata a fasce fluviali e in parte a zona agricola;

nel comune di Casirate d'Adda (Bergamo), il tratto si riallaccia al vecchio tracciato e, pertanto, risulta ricadere in base allo strumento urbanistico vigente (piano regolatore generale approvato con deliberazione di giunta regionale n. 31515 del 20 settembre 1983) in zona destinata a ferrovia e in parte a zona agricola;

in comune di Treviglio (Bergamo), l'intervento medesimo ricade in aree che il vigente strumento urbanistico (piano regolatore generale approvato con deliberazione di giunta regionale n. 10256 del 5 novembre 1974) destina a zona ferroviaria, a zona agricola, a zona industriale e a zona per attrezzature ed impianti di pubblico interesse;

Vista la deliberazione n. 6789 in data 4 marzo 1986 della giunta della regione Lombardia, nella quale si recepisce la proposta di nuova ipotesi di soluzione per il quadruplicamento, cosiddetta «in sede allargata»;

Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali, che ha espresso parere contrario al progetto presentato dalle ferrovie dello Stato, auspicando che il Governo prenda in considerazione la soluzione prevista dalla regione Lombardia, e di cui alla testé citata deliberazione n. 6789;

Dato atto che, pur risultando essere stata approfondita, di comune accordo fra la regione Lombardia e le ferrovie dello Stato la nuova soluzione «in sede allargata», nessuna determinazione è stata successivamente assunta per dare attuazione al relativo progetto;

Rilevata l'urgenza e l'indispensabilità di dar corso alla realizzazione della ripetuta nuova linea ferroviaria, allo scopo di soddisfare un'esigenza di primaria importanza, giacché la costruzione della nuova coppia di binari fa parte del piano strategico per il recupero dell'efficienza della rete delle ferrovie dello Stato, sia per meglio soddisfare il traffico già in atto ma, soprattutto, per organizzare, su basi di qualità e regolarità, l'offerta del servizio di trasporto su ferro a valenza nazionale ed internazionale oltre che locale, ai fini dell'attuazione internazionale del modello di offerta ad orario cadenzato ad ampio raggio e nell'ambito regionale e per i trasporti vicinali di massa, tenuto conto altresì, della stretta interdipendenza funzionale fra la nuova infrastruttura e gli interventi già avviati per la realizzazione del collegamento ferroviario passante di Milano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'Ente ferrovie dello Stato è autorizzato a provvedere alla costruzione della nuova linea ferroviaria a doppio binario elettrificata dalla stazione di Pioltello Limito a quella di Treviglio ed alla sistemazione dell'allacciamento dal bivio Bergamo alla stazione di Treviglio Ovest, nonché alla ristrutturazione delle stazioni di Pioltello Limito, Treviglio e Treviglio Ovest, in difformità dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nei comuni interessati.

2. La nuova infrastruttura ferroviaria, secondo il progetto definitivo predisposto dall'Ente ferrovie dello Stato, si sviluppa a sud degli abitati di Vignate e di Melzo, ed interessa, per quanto riguarda il tracciato e la localizzazione degli impianti annessi, il territorio dei comuni di Pioltello (Milano), Rodano (Milano), Liscate (Milano), Bignate (Milano), Melzo (Milano), Truccazzano

(Milano), Pozzuolo Martesana (Milano), Cassano d'Adda (Milano), Casirate d'Adda (Bergamo) e di Treviglio (Bergamo) e più precisamente le aree individuate con retinature a righe diagonali bianche e nere nelle cinque planimetrie citate nelle premesse.

Art. 2.

1. La destinazione funzionale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti nei comuni elencati nel comma 2 dell'art. 1, relativa alle aree interessate dagli interventi ferroviari di cui all'art. 1, è modificata, dalla data del presente decreto, in «zona per impianti ferroviari», intendendo che su dette aree saranno possibili tutti gli interventi necessari alla costruzione e alla manutenzione ai fini dello sviluppo e del potenziamento della rete e degli impianti ferroviari.

2. La regione Lombardia ed i comuni interessati provvedono all'adeguamento degli strumenti urbanistici e delle relative norme tecniche d'attuazione secondo quanto disposto nel comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1987
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 73

87G0236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1987.

Scioglimento del consiglio comunale di Caivano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Caivano (Napoli) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caivano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Arpago è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1987

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caivano (Napoli) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 17, 24 e 31 gennaio 1987 risultavano infruttuose ai fini della elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 06823/Gab del 2 febbraio 1987, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere al citato adempimento, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 7 e 9 febbraio 1987, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Caivano — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caivano (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Arpago.

Roma, addì 6 marzo 1987

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

87A2774

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 febbraio 1987.

Autorizzazione alla Zurigo - Compagnia di assicurazioni S.A., rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, ad estendere l'attività assicurativa nel ramo altri danni ai beni per alcuni rischi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico della legge sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Zurigo - Compagnia di assicurazioni S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia, in Milano;

Viste le domande, in data 3 ottobre 1985 della rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo - Compagnia di assicurazioni S.A., con sede in Milano, intese ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 17 dicembre 1986, protocollo n. 617681, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulle domande presentate dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 gennaio 1987;

Decreta:

La Zurigo - Compagnia di assicurazioni S.A., con sede legale in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nel ramo altri danni ai beni per i rischi «guasti alle macchine» e «rischi di montaggio».

Roma, addì 13 febbraio 1987

Il Ministro: ZANONE

87A2723

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 13 febbraio 1987.

Dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti degli enti e delle aziende portuali.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873;

Considerato che, a norma dell'art. 7, comma primo, del predetto decreto-legge, bisogna adeguare la dotazione organica degli enti e delle aziende portuali alle effettive necessità dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche, realizzando altresì un maggior grado di efficienza, soprattutto mediante l'incremento della economicità e della produttività dei servizi;

Tenuto anche conto dei progetti di riorganizzazione predisposti, a norma dell'art. 7 comma secondo, del citato decreto-legge, dagli enti e dalle aziende portuali;

Presi in esame i dati dei traffici, la loro tipologia e composizione merceologica;

Visti i compiti amministrativi e operativi svolti dal personale dipendente, sia in forma diretta che attraverso il previo distacco presso società partecipate;

Considerata l'esigenza di definire le dotazioni organiche sulla base delle categorie dei prestatori di cui all'art. 2095 del codice civile e di qualifiche professionali atte a favorire la mobilità di impiego necessaria anche in relazione ai suddetti progetti di riorganizzazione previsti dal secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge citato;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali e degli enti e delle aziende portuali;

Preso atto che il Consorzio autonomo del porto di Napoli, il Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia, l'Ente autonomo del porto di Palermo e l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Messina non hanno presentato richieste di rideterminazione in diminuzione delle rispettive dotazioni organiche:

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1987 la dotazione organica del Consorzio autonomo del porto di Genova è fissata in millecinquecentosessantadue unità ed è determinata come segue:

dirigenti	n.	24
impiegati amministrativi	»	284
impiegati operativi	»	406
impiegati tecnici	»	59
operai operativi	»	503
operai manutenzione	»	226
operai servizi	»	60
Totale . . .	n.	1.562

La dotazione organica della Compagnia del ramo industriale del porto di Genova è determinata in centoventotto unità e quella della Compagnia carenanti dello stesso porto in tredici unità;

I lavoratori del Consorzio autonomo del porto di Genova da collocare fuori produzione con decorrenza 1° marzo 1987, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge nelle premesse citato, vengono determinati in ottocentosessantotto unità;

I lavoratori delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova da collocare fuori produzione a decorrere dalla suddetta data vengono determinati rispettivamente in quattrocentoquarantasette unità e in cinquantotto unità.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1987 la dotazione organica del provveditorato al porto di Venezia è fissata in quattrocentocinquantasette unità ed è determinata come segue:

dirigenti	n.	6
impiegati amministrativi	»	113
impiegati tecnici	»	25
impiegati operativi	»	81
operai operativi	»	117
operai manutenzione	»	85
operai servizi	»	30
Totale . . .	n.	457

I lavoratori del provveditorato al porto di Venezia da collocare fuori produzione, con decorrenza 1° marzo 1987, vengono determinati in settecentoventiquattro unità comprensivi del personale che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 938 (Gestione dell'areoporto di Venezia), passerà alla nuova società concessionaria prevista dal primo comma dello stesso art. 1 della predetta legge.

Art. 3.

A decorrere dal 1° marzo 1987 la dotazione organica dell'Ente autonomo del porto di Trieste, è fissata in novecentocinquanta unità ed è determinata come segue:

dirigenti	n.	7
impiegati amministrativi	»	175
impiegati operativi	»	237
impiegati tecnici	»	34
operai operativi	»	268
operai manutenzione	»	178
operai servizi	»	51
Totale . . .	n.	950

I lavoratori dell'Ente autonomo del porto di Trieste da collocare fuori produzione con decorrenza 1° marzo 1987, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge nelle premesse citato, vengono determinati in quattrocentosei unità.

Art. 4.

A decorrere dal 1° marzo 1987 la dotazione organica dell'Ente autonomo del porto di Savona è fissata in duecentocinquantaquattro unità ed è determinata come segue:

dirigenti	n.	4
impiegati amministrativi	»	43
impiegati operativi	»	8
impiegati tecnici	»	13
operai operativi	»	112
operai manutenzione	»	57
operai servizi	»	17
Totale . . .	n.	254

I lavoratori dell'Ente autonomo del porto di Savona da collocare fuori produzione con decorrenza 1° marzo 1987, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge nelle premesse citato, vengono determinati in ventisei unità.

Art. 5.

A decorrere dal 1° marzo 1987 la dotazione organica dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona è fissata in sessantatré unità ed è determinata come segue:

direttore	n.	1
impiegati direttivi	»	2
impiegati	»	7
operai operativi	»	42
operai servizi	»	11
Totale . . .	n.	63

I lavoratori dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona da collocare fuori produzione con decorrenza 1° marzo 1987, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge nelle premesse citato, vengono determinati in quattro unità.

Art. 6.

A decorrere dal 1° marzo 1987 la dotazione organica dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari è fissata in ventisette unità ed è determinata come segue:

direttore	n.	1
impiegati direttivi	»	2
impiegati	»	4
operai conduttori/manut.	»	17
operai coord./manutenz.	»	3
Totale . . .	n.	27

I lavoratori dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari da collocare fuori produzione con decorrenza 1° marzo 1987, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge nelle premesse citato vengono determinati in tredici unità.

Art. 7.

A decorrere dal 1° marzo 1987 la dotazione organica dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di La Spezia è fissata in ottantadue unità ed è determinata come segue:

direttore	n.	1
impiegati direttivi	»	4
impiegati	»	9
operai operativi	»	55
operai manutenzione	»	12
operai servizi	»	1
Totale . . .	n.	82

I lavoratori dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di La Spezia da collocare fuori produzione con decorrenza 1° marzo 1987, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge nelle premesse citato, vengono determinati in diciannove unità.

Art. 8.

A decorrere dal 1° marzo 1987 la dotazione organica dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno è fissata in centottantasei unità ed è determinata come segue:

direttore	n.	1
impiegati direttivi	»	12
impiegati	»	42
operai-operativi/manutenz.	»	123
operai servizi	»	8
Totale . . .	n.	186

I lavoratori dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno da collocare fuori produzione con decorrenza 1° marzo 1987, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge nelle premesse citato, vengono determinati in dodici unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1987

Il Ministro della marina mercantile
DEGAN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
GORIA

NOTE

Nota alle premesse:

Il D.L. n. 873/1986 è stato convertito con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1987). Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 7:

«1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessità dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonché ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione è effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma.

2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonché delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione».

Nota all'art. 2, secondo comma:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 938/1986 è il seguente:

«Art. 1. — 1. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile, l'esercizio dell'aeroporto di Venezia-Tessera è affidato in concessione per la durata di 30 anni ad un apposita società per azioni con partecipazione paritetica e complessivamente maggioritaria della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia, la cui costituzione è promossa dallo stesso Ministro dei trasporti. Alla stessa società è affidata in concessione la realizzazione delle opere di ammodernamento e completamento dell'aeroporto, ivi comprese quelle relative alla aerostazione. La concessione è disciplinata da apposita convenzione, approvata con lo stesso decreto di concessione o, con le stesse modalità, con successivo decreto.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per il passaggio alla nuova società concessionaria dei beni e del personale del Provveditorato al porto di Venezia occorrenti per l'esercizio dell'aeroporto e per la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.

3. Dalla data del decreto di concessione di cui al comma 1 la nuova società concessionaria subentra al Provveditorato al porto di Venezia in tutti i rapporti inerenti all'esercizio dell'aeroporto e alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1. Tutti i diritti derivanti dall'esercizio dell'aeroporto compresi quelli di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, continuano ad essere devoluti al concessionario.

4. Fino alla data di cui al comma 3 e comunque per un periodo non superiore a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Provveditorato al porto di Venezia continua a svolgere, con gestione e contabilità separate, le attività occorrenti ad assicurare l'esercizio dell'aeroporto e la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.

5. Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797, nonché gli articoli 2, 3 e 4 della stessa legge n. 797».

87A2663

DECRETO 13 febbraio 1987.

Dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie portuali.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 142-203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Sentiti gli enti portuali, le Compagnie e i Gruppi portuali;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali;

Visti i programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale in ordine alle dotazioni organiche dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, secondo le procedure indicate nell'art. 7 surrichiamato;

Vista la media mensile d'impiego realizzata dai lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali in ciascun porto nei dodici mesi 1° ottobre 1985-30 settembre 1986;

Considerata la necessità, al fine di realizzare una maggiore produttività nei porti nazionali, di determinare per l'anno 1987 le nuove dotazioni organiche dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali in relazione ad una media d'impiego mensile non inferiore a quattordici giornate lavorative;

Considerato che, ai fini della individuazione della media d'impiego mensile dei lavoratori portuali, occorre, in alcuni porti, tenere anche presente il numero di giornate lavorative effettuate dai lavoratori portuali fuori della riserva del lavoro portuale, di cui all'art. 110 del codice della navigazione;

Valutate, altresì, le esigenze specifiche di ciascun porto, in relazione alle strutture organizzative della compagnia portuale e alle strutture e peculiarità del porto stesso, nonché alla diversa tipologia delle merci manipolate;

Considerata la necessità di procedere alla individuazione, per ciascuna porto, dei lavoratori da collocare fuori produzione nell'ambito delle eccedenze rispetto alle singole dotazioni organiche;

Tenuto presente che, ai fini della individuazione dei lavoratori da collocare fuori produzione, è opportuno seguire in via orientativa il criterio della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva e che, in alcuni porti, i lavoratori portuali in possesso di detti requisiti sono superiori ed in altri inferiori alle eccedenze;

Decreta:

Art. 1.

Nei porti appresso specificati, sulla base dei criteri indicati nelle premesse, viene determinata per l'anno 1987, la dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie portuali nonché, nell'ambito delle eccedenze, il numero di lavoratori e di dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, che verranno collocati fuori produzione, a partire dal 1° marzo 1987.

PORTI	LAVORATORI PORTUALI DELLE COMPAGNIE E DEI GRUPPI			
	A Iscritti nei registri	B Nuova dotazione organica 1°/1/1987	C Lavoratori eccedenti rispetto nuova dotazione organica	D Lavoratori da collocare fuori produzione
Alghero	1	—	1	1
Ancona	175	157	18	15
Anzio	18	7	11	9
Augusta	67	27	40	34
Baia	44	6	38	32
Bari	97	61	36	31
Barletta	65	37	28	24
Brindisi	77	76	1	—
Cagliari	157	152	5	4
Castellammare di Stabia	73	58	15	13
Catania	192	60	132	102
Chioggia	232	139	93	79
Civitavecchia-Fiumicino	420	377	43	36
Crotone	80	51	29	25
Formia-Gaeta	68	54	14	12
Gallipoli	30	23	7	6
Gela	138	57	81	63
Genova M.V. - Carboni	3302	2467	835	835
Imperia	91	37	54	46
Licata	107	22	85	66
Lipari	49	26	23	19
Livorno	1701	1107	594	436
Manfredonia	166	119	47	40
Marina di Carrara	308	281	27	23
Marsala	34	13	21	18
Mazara del Vallo	4	1	3	2
Messina	20	13	7	6
Milazzo	40	37	3	3
Molfetta	45	28	17	14
Monfalcone	270	204	66	56
Monopoli	34	14	20	17
Napoli	886	582	304	238
Palermo	243	223	20	17
Pescara-Ortona	28	18	10	8
Porto Empedocle	65	50	15	13
Porto Nogaro	50	44	6	5
Porto S. Stefano	15	11	4	3
Pozzuoli	69	21	48	40
Ravenna	999	740	259	214
Riposto	61	15	46	39
Salerno	422	221	201	152
Sant'Antioco	46	28	18	15
Savona	624	498	126	107
Siracusa	100	86	14	12
Termini Imerese	28	5	23	19
Torre Annunziata-Portici	36	24	12	10
Trani	18	3	15	13
Trapani	25	19	6	5
Trieste	1140	544	596	506
Venezia	1010	519	491	417
Viareggio	39	20	19	16
Vibo Valentia Marina	29	18	11	9
Totale	14038	9400	4638	3925

PORTI	DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE E DEI GRUPPI PORTUALI							
	A Iscritti nei registri			B Nuova dotazione organica al 1° gennaio 1987			C Lavoratori eccedenti rispetto nuovo dotazione organica	D Lavoratori da collocare fuori produzione
	Imp.	Op.	Tot.	Imp.	Op.	Tot.		
Alghero	—	—	—	—	—	—	—	—
Ancona	6	4	10	6	4	10	—	—
Anzio	1	—	1	1	—	1	—	—
Augusta	3	—	3	3	—	3	—	—
Baia	1	—	1	1	—	1	—	—
Bari	4	3	7	4	3	7	—	—
Barletta	3	—	3	3	—	3	—	—
Brindisi	6	—	6	6	—	6	—	—
Cagliari	6	3	9	8	3	11	—	—
Castellammare di Stabia	6	—	6	5	—	5	1	1
Catania	6	—	6	6	—	6	—	—
Chioggia	9	4	13	7	3	10	3	3
Civitavecchia-Fiumicino	14	6	20	14	6	20	—	—
Crotone	3	—	3	3	—	3	—	—
Formia-Gaeta	5	—	5	5	—	5	—	—
Gallipoli	1	—	1	1	—	1	—	—
Gela	4	—	4	4	—	4	—	—
Genova M.V. e Carboni	96	41	137	82	35	117	20	20
Imperia	2	—	2	2	—	2	—	—
Licata	2	—	2	2	—	2	—	—
Lipari	2	—	2	2	—	2	—	—
Livorno	43	14	57	51	14	65	—	—
Manfredonia	6	1	7	6	1	7	—	—
Marina di Carrara	14	17	31	14	16	30	1	1
Marsala	2	—	2	2	—	2	—	—
Mazara del Vallo	—	—	—	—	—	—	—	—
Messina	2	—	2	2	—	2	—	—
Milazzo	1	—	1	1	—	1	—	—
Molfetta	1	—	1	1	—	1	—	—
Monfalcone	8	5	13	6	7	13	2	2 (*)
Monopoli	1	—	1	1	—	1	—	—
Napoli	37	20	57	41	15	56	1	1
Palermo	5	3	8	7	3	10	—	—
Pescara-Ortona	2	—	2	2	—	2	—	—
Porto Empedocle	3	1	4	3	1	4	—	—
Porto Nogaro	2	2	4	2	2	4	—	—
Porto S. Stefano	—	—	—	—	—	—	—	—
Pozzuoli	3	—	3	3	—	3	—	—
Ravenna	26	48	74	23	46	69	5	5
Riposto	2	—	2	2	—	2	—	—
Salerno	8	7	15	8	7	15	—	—
S. Antioco	3	—	3	3	—	3	—	—
Savona	19	13	32	19	16	35	—	—
Siracusa	3	—	3	4	—	4	—	—
Termine Imerese	1	—	1	1	—	1	—	—
Torre Annunziata-Portici	4	1	5	4	1	5	—	—
Trani	—	—	—	—	—	—	—	—
Trapani	1	—	1	1	—	1	—	—
Trieste	29	12	41	24	4	28	13	13
Venezia	33	78	111	27	66	93	18	18
Viareggio	2	2	4	2	2	4	—	—
Vibo Valentia Marina	3	—	3	3	—	3	—	—
Totale	444	285	729	428	256	684	64	64

(*) Solo impiegati.

Art. 2.

L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, nell'individuare i nominativi dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie portuali da collocare fuori produzione a partire dal 1° marzo 1987, dovrà procedere, sulla base di intese locali, per le quali potrà essere tenuto presente anche il criterio della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva dei nominativi medesimi.

Una eventuale rideterminazione dei nominativi da collocare fuori produzione verrà eseguita solo in presenza di una richiesta formulata sulla base di intese locali per l'esigenza di assicurare la funzionalità dei servizi e di favorire il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto per il pensionamento anticipato.

Tale rideterminazione potrà avvenire solo per periodi non inferiori a 3 mesi con il criterio della permanenza fuori produzione per tutto l'anno 1987 di quei lavoratori che maturino i requisiti dell'età pensionabile entro il 31 dicembre 1988 o che abbiano maturato i requisiti di anzianità contributiva, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 873/86.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1987

Il Ministro della marina mercantile
DEGAN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
GORIA

NOTE

Nota alle premesse:

Il D.L. n. 873/1986 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1987). Si trascrive il testo del relativo art. 7:

«Art. 7. — 1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessità dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonché ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione è effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma.

2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonché delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il decreto di cui al coma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le nuove dotazioni organiche delle campagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1° ottobre 1986 e al 1° ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unità per l'anno 1987 e di 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unità sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonché i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali è disposta sulla base dei programmi formulati delle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2.

4-bis. *La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle campagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, è effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva.*

5. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonché un piano di mobilità temporanea da porto a porto.

6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 873/1986 è il seguente:

«Art. 9. — 1. Con effetto dal 1° marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988, agli appartenenti alla categorie e qualifiche per le quali sono accertate eccedenze ai sensi dell'articolo 7 è data facoltà di presentare domanda irrevocabile di pensionamento qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età superiore a 52 anni per gli uomini con almeno 15 anni di contribuzione effettiva;

b) età inferiore a 52 anni, con almeno 27 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con almeno 20 anni di contribuzione assicurativa se iscritti alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le previdenze locali previste dai regolamenti degli enti portuali. Per i lavoratori marittimi si applicano ai fini del computo della predetta anzianità contributiva, le disposizioni del titolo III della legge 26 luglio 1984, n. 413.

2. La domanda di pensionamento è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del decreto di determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 7 o alla data di conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, se posteriore, ma, comunque, entro il 31 dicembre 1988.

3. L'accoglimento della domanda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e dà luogo ad un trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo massimo di otto anni e, comunque, non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di età valido per la cessazione dal servizio, ovvero dei quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori titolari di pensione di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti di cui al comma 1, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile, ovvero al conseguimento dei quaranta anni di contribuzione previdenziale, e liquidato secondo le norme vigenti.

4. Nei confronti del personale iscritto alla CPDEL l'aumento di cui al comma 3 va computato anche sui trattamenti provvisori di cui all'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ai fini del trattamento medesimo non si applicano l'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e l'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

5. La pensione di cui al presente articolo è incompatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad essa si applicano, agli effetti del cumulo con la retribuzione, le norme relative alla pensione di anzianità previste per i rispettivi ordinamenti previdenziali.

6. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in un impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle compagnie e dei gruppi portuali, di società a partecipazione pubblica, di enti che usufruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione e delle società e consorzi cui gli enti partecipino ai sensi dell'articolo 3, comma (16.3), del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

7. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono attribuiti ai sensi del comma 3, sono posti a carico dello Stato. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987. Gli importi sono valutati in lire 75 miliardi per il 1987 ed in lire 151 miliardi per l'anno 1988.

8. L'aumento dell'anzianità contributiva di cui al presente articolo non è cumulabile con provvidenze previste allo stesso titolo dai regolamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende portuali, mentre è considerata anzianità utile ai soli fini della eventuale maturazione del diritto al percepimento di pensione integrativa prevista dai predetti regolamenti.

9. Qualora le domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al comma 2 risultino eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione di cui all'articolo 7, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, i lavoratori che debbano fruire del pensionamento anticipato seguendo i criteri della maggiore età, della maggiore anzianità contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati.

10. Possono accedere al pensionamento anticipato, alle condizioni del presente articolo, anche i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e i controllori merci del porto di Venezia.

10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al presente articolo si possono applicare, previa intesa con il datore di lavoro, anche ai dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, delle aziende industriali, magazzini generali e silos, delle aziende di rimorchio marittimo in concessione nonché delle imprese private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti le attività di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo. Per le finalità di cui al presente comma, le predette aziende, imprese e ditte possono predisporre appositi programmi. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico delle predette aziende, imprese e ditte».

87A2664

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 marzo 1987.

Modificazione al decreto ministeriale 25 novembre 1986 relativo alla determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nell'anno 1987.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1986 che determina le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nell'anno 1987;

Riconosciuta la necessità di intervenire per contenere la utilizzazione della sostanza psicotropa Amfepramone;

Visto il secondo comma dell'art. 35 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

Art. 1.

Il quantitativo di Amfepramone che la ditta Laboratori MAG, Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1987, per il consumo nazionale è ridotto da kg 2.000 a kg 500.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 marzo 1987

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

87A2665

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 marzo 1987.

Costituzione della commissione consultiva per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 73/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981 N. 219)

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 9 agosto 1986, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 settembre 1986;

Vista l'ordinanza in data 25 marzo 1987, n. 72/219/ZA, con la quale sono stati abrogati il decreto in data 1° luglio 1982 e le ordinanze in data 15 ottobre 1982, 16 aprile 1984, n. 1/219/ZA pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1984, 19 luglio 1984 n. 5/219/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1984, e 3 ottobre 1984, n. 14/219/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 ottobre 1984, per gli articoli concernenti le integrazioni della composizione della citata commissione consultiva;

Ritenuto altresì che sulla base del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, e sulle modalità di attuazione previste dal decreto-legge 12 febbraio 1987, n. 73, si è ravvisata la necessità di avvalersi dell'apporto di tecnici altamente qualificati, al fine di esaminare sia le domande di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per le nuove iniziative industriali che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuate al punto 6, lettere *o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as)* e *at)*, della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, nonché a quelle promesse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree, e sia per completare le rimanenti istruttorie di cui all'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerato che si rende, pertanto, necessario procedere alla nuova costituzione della commissione consultiva per l'applicazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È costituita la commissione consultiva per l'applicazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

La predetta commissione è composta dai signori:

1) dott. Nestore Fasano, prefetto della provincia di Salerno, presidente,

2) avv. Massimo Annesi, esperto di problemi dello sviluppo del Mezzogiorno, vice presidente;

3) ing. Alessandro Giomi, capo dell'ufficio speciale per gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, membro;

4) prof. Carlo Pace, docente di economia politica, Università di Roma, membro;

5) dott. Paolo Annibaldi, direttore generale della Confindustria, membro;

6) dott. Carlizi Alessandro, primo dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro;

7) dott. Paolo Ruta, analista finanziario esperto nella valutazione di impianti industriali, rappresentante della regione Basilicata, membro;

8) prof. Di Meo Walter, docente di ragioneria generale ed applicata presso la facoltà di economia e commercio, Università di Salerno, rappresentante della regione Campania, membro;

9) dott. Cesare Sacchi, esperto in economia industriale, membro.

In qualità di esperto, con voto consultivo, partecipa alle adunanze della commissione il dott. Franco Melandri, presidente del consorzio Italtecna.

Il Ministro concorda con i presidenti delle regioni Campania e Basilicata e con gli assessori regionali all'uopo delegati le linee generali relative alla tipologia delle iniziative industriali da insediare e delle loro localizzazioni sul territorio.

Art. 2.

Resta fermo il compenso stabilito con decreto ministeriale del 7 settembre 1982.

Art. 3.

L'onere è posto a carico dei fondi della contabilità speciale intestati al Ministro delegato presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma e sarà imputato sulla contabilità n. 1249/8, ex art. 32 legge 14 maggio 1981.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2728

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 marzo 1987:

Mongelli Carmela, notaio residente nel comune di Terlizzi, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Carbonara di Bari, distretto notarile di Bari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1987:

Trono Elio, notaio residente nel comune di Carbonara di Bari, distretto notarile di Bari, è reintegrato nella sede di Acquaviva delle Fonti, stesso distretto notarile;

Intermite Pietro, notaio residente nel comune di Acquaviva delle Fonti, distretto notarile di Bari, è reintegrato nella sede di Cantù, distretto notarile di Como.

87A2808

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Calestano, Casale sul Sile, Davoli, S. Maria della Versa, Tirano, Valdobbiadene e Vigonza.

Con decreto 3 febbraio 1987, n. 2461, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreno già pertinenza del torrente Moneglia, con il muro soprainsistente, segnato nel catasto del comune di Calestano (Parma), al foglio n. 19, mappale 302, della superficie di mq 36, ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 settembre 1984, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 febbraio 1987, n. 2458, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreno, segnato nel catasto del comune di Casale sul Sile (Treviso), al foglio n. 21, mappale 986 (ex 162 1/3), di Ha 0.04.00, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 25 novembre 1985, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; schizzo planimetrico che fa parte integrante del citatato decreto.

Con decreto 3 febbraio 1987, n. 2456, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreno in sinistra del torrente Melisso, segnato nel catasto del comune di Davoli (Catanzaro), al foglio n. 17, mappale 246, della superficie di mq 7.560, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 3 aprile 1981, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro, con allegata dimostrazione di frazionamento, approvata in data 29 aprile 1981; estratto di mappa e allegata dimostrazione di frazionamento catastale fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 febbraio 1987, n. 2460, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreno demaniale in sponda destra del torrente Versa, segnato nel catasto del comune di S. Maria della Versa (Pavia), al foglio n. 3, posto in fregio ai mappali 4 e 226, della superficie di mq 12, ed indicato con velatura rosa, nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 agosto 1982, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 febbraio 1987, n. 2459, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno, ex canale demaniale tombato, denominato Roggia dei Mulini, segnato nel catasto del comune di Tirano (Sondrio), al foglio n. 32, fronteggiante i mappali 225 e 226, della superficie di mq 23,00, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 7 marzo 1986, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale sezione autonoma di Sondrio; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 febbraio 1987, n. 2457, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreno, segnato nel catasto del comune di Valdobbiadene (Treviso), al foglio n. 15, mappali 1202 (ex 1033 ½), di Ha 0.00.25, e 1203 (ex 1038 ½), di Ha 0.00.55, della superficie di mq 80, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 25 novembre 1985, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; schizzo planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 febbraio 1987, n. 2455, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreno ex alveo del fiume Tergola, segnato nel catasto del comune di Vigonza (Padova), al foglio n. 1, mappale 156, della superficie di mq 945, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciatato il 10 gennaio 1983, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

87A2755

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1987 la società cooperativa «Croce Campana - cooperativa di servizio auto-ambulanze a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Enzo Salomone in data 9 settembre 1977, repertorio n. 33808, reg. soc. n. 1789 tribunale di Napoli, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Massimo Porreca, nato a Napoli il 5 marzo 1957 ed ivi residente in via Luca Giordano, 120.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1987 la società cooperativa «Cooperativa trasporto calcestruzzo (C.T.C.)», società cooperativa a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito notaio avv. Cosentini Isabella in data 16 settembre 1978, repertorio n. 153771, reg. soc. n. 1989/78 tribunale di Napoli, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Lupo Beniamino, nato a Napoli il 2 dicembre 1943 ed ivi residente in via Guglielmo S. Felice, 33.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1987 la società cooperativa agricola a r.l. «Bassa Valle del Neto», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito notaio dott. Aldo Cerrelli in data 5 ottobre 1971, repertorio n. 25332, reg. soc. n. 498 tribunale di Crotone, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Abiusi Francesco, nato a Catanzaro il 18 marzo 1923 ed ivi residente in piazza Montegrappa, 8.

87A2746

MINISTERO DEL TESORO

N. 62

Corso dei cambi del 31 marzo 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1287 —	1287 —	1287 —	1287 —	1287 —	1286,920	1286,850	1287 —	1287 —	1287 —
Marco germanico	712,980	712,980	713 —	712,980	712,980	712,980	712,990	712,980	712,980	712,960
Franco francese	214,060	214,060	214,200	214,060	214,060	214,050	214,050	214,060	214,060	214,050
Fiorino olandese	631,570	631,570	631,550	631,570	631,570	631,560	631,550	631,570	631,570	631,570
Franco belga	34,424	34,424	34,440	34,424	34,424	34,420	34,428	34,424	34,424	34,420
Lira sterlina	2065,200	2065,200	2066 —	2065,200	2065,200	2065,100	2065 —	2065,200	2065,200	2065,200
Lira irlandese	1902,600	1902,600	1903,500	1902,600	1902,600	1902,670	1902,750	1902,600	1902,600	—
Corona danese	188,700	188,700	188,800	188,700	188,700	188,700	188,700	188,700	188,700	188,700
Dracma	9,700	9,700	9,700	9,700	—	—	9,697	9,700	9,700	—
E.C.U.	1477,400	1477,400	1477,750	1477,400	1477,400	1477,470	1477,550	1477,400	1477,400	1477,400
Dollaro canadese	980,600	980,600	981 —	980,600	980,600	980,650	980,700	980,600	980,600	980,600
Yen giapponese	8,807	8,807	8,815	8,807	8,807	8,800	8,801	8,807	8,807	8,800
Franco svizzero	854,340	854,340	854,800	854,340	854,340	854,430	854,520	854,340	854,340	854,350
Scellino austriaco	101,390	101,390	101,450	101,390	101,390	101,390	101,393	101,390	101,390	101,390
Corona norvegese	188,700	188,700	188,900	188,700	188,700	188,750	188,800	188,700	188,700	188,700
Corona svedese	203,540	203,540	203,500	203,540	203,540	203,570	203,600	203,540	203,540	203,540
FIM	290,500	290,500	290,300	290,500	290,500	290,450	290,400	290,500	290,500	—
Escudo portoghese	9,180	9,180	9,200	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180
Peseta spagnola	10,137	10,137	10,130	10,137	10,137	10,130	10,138	10,137	10,137	10,130
Dollaro australiano	909.250	909.250	909 —	909,250	909,250	909,120	909 —	909,250	909,250	909,250

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1987

Dollaro USA	1286,925	Lira irlandese	1902,675	Scellino austriaco	101,391
Marco germanico	712,985	Corona danese	188,700	Corona norvegese	188,750
Franco francese	214,055	Dracma	9,698	Corona svedese	203,570
Fiorino olandese	631,560	E.C.U.	1477,470	FIM	290,450
Franco belga	34,426	Dollaro canadese	980,650	Escudo portoghese	9,180
Lira sterlina	2065,100	Yen giapponese	8,804	Peseta spagnola	10.137
		Franco svizzero	854,430	Dollaro australiano	909,125

Avvertenza. — Nella media dei cambi del 25 marzo 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1987, deve essere apportata la seguente rettifica: Corona danese: da *184,480* a *189,480.*

Media dei titoli del 31 marzo 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	92,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,700
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	100 —
» » » » 1- 5-1983/87	100,050
» » » » 1- 6-1983/87	100,175
» » » » 1-11-1983/87	100,800
» » » » 1-12-1983/87	100,700
» » » » 1- 1-1984/88	100,400
» » » » 1- 2-1984/88	100,575
» » » » 1- 3-1984/88	100,675
» » » » 1- 4-1984/88	100,750
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	100,375
» » » » 1- 8-1983/88	101,425
» » » » 1- 9-1983/88	101,450
» » » » 1-10-1983/88	101,775
» » » » 15- 7-1990	98,825
» » » » 16- 8-1990	98,850
» » » » 18- 9-1990	98,875
» » » » 18-10-1990	98,875
» » » » 1-11-1990	98,950
» » » » 18-11-1983/90	103,925
» » » » 1-12-1983/90	103,850
» » » » 18-12-1990	99,250
» » » » 1- 1-1984/91	103,800
» » » » 17- 1-1991	98,925
» » » » 1- 2-1984/91	103,800
» » » » 18- 2-1991	98,925
» » » » 1- 3-1984/91	102,750
» » » » 18- 3-1991	99 —
» » » » 1- 4-1984/91	102,850
» » » » 1- 5-1984/91	102,575
» » » » 1- 6-1984/91	102,475
» » » » 1- 7-1984/91	101,575
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,775

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1984/91	101,775
» » » » 1-11-1984/91	101,600
» » » » 1-12-1984/91	100,825
» » » » 1- 1-1992	100,425
» » » » 1- 2-1992	99,775
» » » » 1- 2-1995	100,450
» » » » 1- 3-1995	97,750
» » » » 1- 4-1995	97,800
» » » » 1- 5-1995	97,800
» » » » 1- 6-1995	97,875
» » » » 1- 7-1995	99,900
» » » » 1- 8-1995	99,600
» » » » 1- 9-1995	99,525
» » » » 1-10-1995	99,600
» » » » 1-11-1995	99,575
» » » » 1-12-1995	99,325
» » » » 1- 1-1996	99,150
» » » » 1- 2-1996	99,325
» » » » 1- 3-1996	99,425
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	102,350
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,650
» » » 12 % 1- 3-1988	102,475
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,175
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,325
» » » 12,50% 1-10-1988	103,625
» » » 12,50% 1-11-1988	103,800
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,900
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,325
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,450
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,950
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,350
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,350
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,775
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,825
» » » 12,50% 1- 4-1990	105,800
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,125
» » » 10 % 1- 6-1990	101,325
» » » 9,50% 1- 7-1990	100,225
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,525
» » » » 1983/90 11,50%	109,050
» » » » 1984/91 11,25%	110,200
» » » » 1984/92 10,50%	109,425
» » » » 1985/93 9,60%	105.775
» » » » 1985/93 9,75%	106,300
» » » » 1985/93 8,75%	102,025
» » » » 1985/93 9%	102,825
» » » » 1986/94 8,75%	102,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M31037

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli del 2° semestre 1986 valevole per il 1° semestre 1987 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	85,40	82,90	76,86	74,61
	Redimibile:				
2	6% (Edilizia scolastica 1972-87)	97,50	94,50	87,75	85,05
3	9% (Edilizia scolastica 1975-90)	97,50	93,00	87,75	83,70
4	9% (Edilizia scolastica 1976-91)	99,40	94,90	89,46	85,41
5	10% (Edilizia scolastica 1977-92)	101,90	96,90	91,71	87,21
6	12% (Beni esteri 1980)	104,55	98,55	94,10	88,70
7	10% Cassa DD.PP. Sez. aut. cr. C. P. 97)	93,20	88,20	83,88	79,38
	Certificati Credito Tesoro:				
8	C.T.R. 1983/93 2,5%	95,90	94,65	86,31	85,19
9	C.C.T. ENI 1-8-1988 ind. sem. 6,40%	107,40	101,00	96,66	90,90
10	C.C.T. EFIM 1-8-1988 ind. sem. 6,40	107,70	101,30	96,93	91,17
11	C.C.T. 1-1-1983/87 ind. sem. 6,85%	107,30	100,45	96,57	90,41
12	C.C.T. 1-2-1983/87 ind. sem. 6,40%	107,00	100,60	96,30	90,54
13	C.C.T. 1-3-1983/87 ind. sem. 6,25%	107,10	100,85	96,39	90,77
14	C.C.T. 1-4-1983/87 ind. sem. 6,15%	107,10	100,95	96,39	90,86
15	C.C.T. 1-5-1983/87 ind. sem. 6,00%	107,15	101,15	96,44	91,04
16	C.C.T. 1-6-1983/87 ind. sem. 5,85%	106,30	100,45	95,67	90,41
17	C.C.T. 1-11-1983/87 ind. sem. 5,50%	106,65	101,15	95,99	91,04
18	C.C.T. 1-12-1983/87 ind. sem. 5,35%	106,70	101,35	96,03	91,22
19	C.C.T. 1-1-1984/88 ind. sem. 6,35%	107,05	100,70	96,35	90,63
20	C.C.T. 1-2-1984/88 ind. sem. 5,90%	106,35	100,45	95,72	90,41
21	C.C.T. 1-3-1984/88 ind. sem. 5,65%	105,95	100,30	95,36	90,27
22	C.C.T. 1-4-1984/88 ind. sem. 5,55%	106,30	100,75	95,67	90,68
23	C.C.T. 1-5-1984/88 ind. sem. 5,40%	106,10	100,70	95,49	90,63
24	C.C.T. 1-6-1984/88 ind. sem. 5,25%	106,25	101,00	95,63	90,90
25	C.C.T. 1-7-1983/88 ind. sem. 6,85%	108,90	102,05	98,01	91,85
26	C.C.T. 1-8-1983/88 ind. sem. 6,40%	108,15	101,75	97,34	91,58
27	C.C.T. 1-9-1983/88 ind. sem. 6,25%	107,95	101,70	97,16	91,53
28	C.C.T. 1-10-1983/88 ind. sem. 6,15%	107,95	101,80	97,16	91,62
29	C.C.T. 1-7-1990 ind. sem. 5,95%	104,60	98,65	94,14	88,69
30	C.C.T. 1-8-1990 ind. sem. 5,60%	104,25	98,65	93,83	88,79
31	C.C.T. 1-9-1990 ind. sem. 5,45%	103,90	98,45	93,51	88,61
32	C.C.T. 1-10-1990 ind. sem. 6,80%	105,60	98,80	95,04	88,92
33	C.C.T. 1-11-1990 ind. sem. 6,00%	105,30	99,30	94,77	89,37
34	C.C.T. 1-11-1983/90 ind. sem. 6,65%	110,10	103,45	99,09	93,11
35	C.C.T. 1-12-1983/90 ind. sem. 5,85%	109,50	103,65	98,55	93,29
36	C.C.T. 18-12-1990 ind. sem. 6,40%	105,45	99,05	94,91	89,15
37	C.C.T. 1-1-1984/91 ind. sem. 6,85%	110,00	103,15	99,00	92,84
38	C.C.T. 17-1-1991 ind. sem. 5,95%	104,60	98,65	94,14	88,79
39	C.C.T. 1-2-1984/91 ind. sem. 6,40%	109,20	102,80	98,28	92,52
40	C.C.T. 18-2-1991 ind. sem. 5,60%	104,30	98,70	93,87	88,83
41	C.C.T. 1-3-1984/91 ind. sem. 6,00%	107,25	101,25	96,53	91,13
42	C.C.T. 18-3-1991 ind. sem. 5,45%	104,00	98,55	93,60	88,70

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Certificati Credito Tesoro:				
43	C.C.T. 1-4-1984/91 ind. sem. 5,90%	107,35	101,45	96,62	91,31
44	C.C.T. 1-5-1984/91 ind. sem. 5,75%	107,30	101,55	96,57	91,40
45	C.C.T. 1-6-1984/91 ind. sem. 5,60%	107,50	101,90	96,75	91,71
46	C.C.T. 1-7-1984/91 ind. sem. 6,45%	107,10	100,65	96,39	90,59
47	C.C.T. 1-8-1984/91 ind. sem. 6,00%	106,35	100,35	95,72	90,32
48	C.C.T. 1-9-1984/91 ind. sem. 5,85%	106,15	100,30	95,54	90,27
49	C.C.T. 1-10-1984/91 ind. sem. 5,75%	106,25	100,50	95,63	90,45
50	C.C.T. 1-11-1984/91 ind. sem. 5,60%	106,15	100,55	95,54	90,50
51	C.C.T. 1-12-1984/91 ind. sem. 5,35%	105,25	99,90	94,73	89,91
52	C.C.T. 1-1-1992 ind. annuale 14,20%	106,95	99,85	96,26	89,87
53	C.C.T. 1-2-1992 ind. annuale 13,90%	106,20	99,25	95,58	89,33
54	C.C.T. 1-2-1995 ind. annuale 14,15%	107,02	99,95	96,32	89,96
55	C.C.T. 1-3-1995 ind. annuale 13,65%	104,47	97,65	94,03	87,89
56	C.C.T. 1-4-1995 ind. annuale 13,70%	104,75	97,90	94,28	88,11
57	C.C.T. 1-5-1995 ind. annuale 13,55%	104,97	98,20	94,48	88,38
58	C.C.T. 1-6-1995 ind. annuale 13,05%	104,97	98,45	94,48	88,61
59	C.C.T. 1-7-1995 ind. annuale 12,35%	105,52	99,35	94,97	89,42
60	C.C.T. 1-8-1995 ind. annuale 11,60%	104,50	98,70	94,05	88,83
61	C.C.T. 1-9-1995 ind. annuale 11,35%	103,97	98,30	93,58	88,47
62	C.C.T. 1-10-1995 ind. annuale 11,20%	104,80	99,20	94,32	89,28
63	C.C.T. 1-11-1995 ind. annuale 10,85%	104,17	98,75	93,76	88,88
64	C.C.T. ECU 22-2-1982/89 14%	119,70	112,70	107,73	101,43
65	C.C.T. ECU 22-11-1982/89 13%	117,60	111,10	105,84	99,99
66	C.C.T. ECU 1983/90 11,50%	115,30	109,55	103,77	98,60
67	C.C.T. ECU 1984/91 11,25%	115,32	109,70	103,79	98,73
68	C.C.T. ECU 1984/92 10,50%	115,10	109,85	103,59	98,87
69	C.C.T. ECU 1985/93 9,60%	109,55	104,75	98,60	94,28
70	C.C.T. ECU 1985/93 9,75%	109,72	104,85	98,75	94,37
71	C.C.T. ECU 1985/93 8,75%	106,82	102,45	96,14	92,21
72	C.C.T. ECU 1985/93 9%	107,30	102,80	96,57	92,52
	Buoni del Tesoro Poliennali:				
73	B.T.P. 1-1-1987 12,50%	106,60	100,35	95,94	90,32
74	B.T.P. 1-2-1988 12%	107,95	101,95	97,16	91,76
75	B.T.P. 1-2-1988 12,50%	108,90	102,65	98,01	90,39
76	B.T.P. 1-3-1988 12%	108,35	102,35	97,52	92,12
77	B.T.P. 1-5-1988 12,25%	108,97	102,85	98,08	92,57
78	B.T.P. 1-7-1988 12,50%	109,70	103,45	98,73	93,11
79	B.T.P. 1-10-1988 12,50%	109,55	103,30	98,60	92,97
80	B.T.P. 1-11-1988 12,50%	109,40	103,15	98,46	92,84
81	B.T.P. 1-1-1989 12,50%	110,50	104,25	99,45	93,83
82	B.T.P. 1-2-1989 12,50%	110,65	104,40	99,59	93,96
83	B.T.P. 1-3-1989 12,50%	111,30	105,05	100,17	94,55
84	B.T.P. 1-4-1989 12%	110,15	104,15	99,14	93,74
85	B.T.P. 1-5-1989 10,50%	106,45	101,20	95,81	91,08
86	B.T.P. 1-1-1990 12,50%	112,15	105,90	100,94	95,31

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Buoni del Tesoro Poliennali:				
87	B.T.P. 1-2-1990 12,50%	112,45	106,20	101,21	95,58
88	B.T.P. 1-3-1990 12,50%	113,05	106,80	101,75	96,12
89	B.T.P. 1-4-1990 12%	111,40	105,40	100,26	94,86
90	B.T.P. 1-5-1990 10,50%	107,30	102,05	96,57	91,85
91	B.T.P. 1-6-1990 10%	106,55	101,55	95,90	91,40
92	B.T.P. 1-3-1991 12,50%	114,05	107,80	102,65	97,02
93	B.T.N. 1-10-1987 12%	107,80	101,80	97,02	91,62
	Titoli garantiti dallo Stato				
	Prestito obbligazionario città di Napoli:				
94	6% (1968-88)	96,95	93,95	87,26	84,56
95	10% (1975-95)	106,40	101,40	95,76	91,26
	Prestito obbligazionario città di Milano:				
96	7% (1972-1992)	104,90	101,40	94,41	91,26
97	7% (1973-1993)	96,30	92,80	86,67	83,52
98	10% (1976-1988)	106,30	101,30	95,67	91,17
	E.N.E.L.:				
99	6% (1967-1987)	102,30	99,30	92,07	89,37
100	6% (1968-1988) I emissione	99,50	96,50	89.55	86.85
101	6% (1968-1988) II emissione	99,65	96,65	89,69	86,99
102	6% (1969-1989) I emissione	98,55	95,55	88,70	86,00
103	6% (1969-1989) II emissione	98,00	95,00	88,20	85,50
104	7% (1972-1987)	107,05	103,55	96,35	93,20
105	7% (1972-1992)	97,40	93,90	87,66	84,51
106	7% (1973-1993)	97,50	94,00	87,75	84,60
107	9% (1974-1994)	105,80	101,30	95,22	91,17
108	12% (1980-1987)	108,70	102,70	97,83	92,43
109	6% (1980-1987) - Indicizzato semestrale	106,80	100,80	96,12	90,72
110	6,50% (1981-1988) - Indicizzato semestrale	109,35	102,85	98,42	92,57
111	8% (1982-1989) - Indicizzato semestrale	115,15	107,15	103,64	96,44
112	8% (1982-1989) - Indicizzato semestrale II emissione	114,55	106,55	103,10	95,90
113	8% (1982-1989) - Indicizzato semestrale III emissione	115,70	107,70	104,13	96,93
114	8% (1982-1989) - Indicizzato semestrale IV emissione	115,40	107,40	103,86	96,66
115	8% (1983-1990) - Indicizzato semestrale I emissione	115,60	107,60	104,04	96,84
116	7% (1983-1990) - Indicizzato semestrale II emissione	114,10	107,10	102,69	96,39
117	7% (1983-1990) - Indicizzato semestrale III emissione	114,50	107,50	103,05	96,75
118	6,50% (1984 1992) - Indicizzato semestrale I emissione	114.20	107,70	102,78	96,93
119	6% (1984-1993) - Indicizzato II emissione	113,80	107,80	102,42	97,02
120	5,30% (1984-1993) - Indicizzato III emissione	110,45	105,15	99,41	94,64
121	5,10% (1984-93) IV emissione indicizzato semestrale	110,55	105,45	99,50	94,91
122	5,25% (1985-95) I emissione indicizzata semestrale	106,40	101,15	95,76	91,04
123	5,10% (1985-2000) II emissione indicizzata semestrale	106,35	101,25	95,72	91,13
124	5,25% (1985-2000) III emissione indicizzata semestrale	106,25	101,00	95,63	90,90
125	9,70% (1986-1993)	111,60	106,75	100,44	96.08
126	5,30% (1986-2001) - Indicizzata semestrale	105,80	100,50	95,22	90,45
	Consorzio di credito OO.PP:				
127	6% s.s. «B» I emissione (1966-1996)	85,50	82,50	76,95	74,25
128	6% s.s. «B» II emissione (1967-1997)	84,75	81,75	76,28	73,58
129	6% s.s. «B» III emissione (1968-1998)	75,50	72,50	67,95	65,25
130	6% s.s. «B» IV emissione (1969-1999)	72,30	69,30	65,07	62,37
131	6% s.s. «B» V emissione (1970-2000)	71,70	68,70	64,53	61,83
132	7% s.s. «B» I emissione (1970-2000)	101.75	98,25	91,58	88,43
133	7% s.s. «B» II emissione (1971-2001)	103,75	100,25	93,38	90,23
134	6% s.s. «C» I emissione (1966-1996)	90,05	87,05	81,05	78,35
135	6% s.s. «C» II emissione (1967-1997)	88,00	85,00	79,20	76,50

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO Con cedola	DETRATTO IL DECIMO Senza cedola
	Consorzio di credito OO.PP.:				
136	6% s.s. «C» III emissione (1968-1998)	86,65	83,65	77,99	75,29
137	6% s.s. «Autostrade» I emissione (1968-1998)	90,40	87,40	81,36	78,66
138	7% s.s. «Autostrade» I emissione (1970-1998)	92,95	89,45	83,66	80,51
139	7% s.s. «Autostrade» II emissione (1972-2001)	91,25	87,75	82,13	78,98
140	8% s.s. «Autostrade» emissione (1974-2002)	94,00	90,00	84,60	81,00
141	8% s.s. «Autostrade» II emissione (1974-2004)	90,75	86,75	81,68	78,08
142	8% s.s. «Autostrade» emissione (1975-2005)	90,60	86,60	81,54	77,94
143	9% s.s. «Autostrade» I emissione (1975-2001)	90,60	86,10	81,54	77,49
144	9% s.s. «Autostrade» II emissione (1975-2005)	87,70	83,20	78,93	74,88
145	9% s.s. «Autostrade» emissione (1976-2006)	90,15	85,65	81,14	77,09
146	10% s.s. «Autostrade» emissione (1977-2006)	91,85	86,85	82,67	78,17
	I.M.I.:				
147	6% «Autostrade» (1968-1998)	84,65	81,65	76,19	73,49
148	7% s.s. «Autostrade» (1973-2003) II emissione	85,40	81,90	76,86	73,71
	Obbligazioni bancarie internazionali				
149	B.I.R.S. - Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 7% (1972-1987)	101,90	98,40	91,71	88,56
150	B.I.R.S. - Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 12,50% (1985-1990)	111,30	105,05	100,17	94,55
151	B.I.R.S. - Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 12,50% (1985-1992)	112,90	106,65	101,61	95,99
	B.E.I. - Banca Europea Internazionale Investimenti:				
152	6% (1967-1987)	100,25	97,25	90,23	87,53
153	6% (1968-1988)	99,75	96,75	89,78	87,08
154	7% (1972-1987)	103,00	99,50	92,70	89,55
155	14% (1984-1991)	121,45	114,45	109,31	103,01
156	1985-93 12,25%	112,77	106,65	101,50	95,99
157	1985-92 12,50%	112,90	106,65	101,61	95,99
158	1985-92 13%	115,85	109,35	104,27	98,42
159	12,75% (1986-1994)	117,12	110,75	105,41	99,68
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
	Consorzio di credito OO.PP.:				
160	5% (1955-1969-1962-1994)	92,50	90,00	83,25	81,00
161	5,50% Serie trentennale (1963-1993)	90,90	88,15	81,81	79,34
162	6% Serie trentennale (1969-1999)	89,60	86,60	80,64	77,94
163	7% Serie trentennale S.O. (1973-2003)	90,15	86,65	81,14	77,99
164	8% Serie trentennale emissione 1974	90,35	86,35	81,32	77,72
165	8% Serie trentennale emissione 1975	89,60	85,60	80,64	77,04
166	9% Serie trentennale emissione 1975	97,75	93,25	87,98	83,93
167	8% Serie trentennale emissione 1976	90,25	86,25	81,23	77,63
168	9% Serie trentennale emissione 1976	96,10	91,60	86,49	82,44
169	10% Serie trentennale emissione 1977	102,70	97,70	92,43	87,93
170	10% Serie ventennale emissione 1977	102,60	97,60	92,34	87,84
171	10% Serie ventennale emissione 1978	102,25	97,25	92,03	87,53
172	10% Serie ventennale emissione 1979	101,75	96,75	91,58	87,08
173	12% Serie quindicennale emissione 1979-1994	108,00	102,00	97,20	91,80

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Consorzio di credito OO.PP.:				
174	12% Serie quindicennale emissione 1980-1995	102,70	96,70	92,43	87,03
175	13,50% Serie quindicennale emissione 1980-1995	108,75	102,00	97,88	91,80
176	13,50% Serie quindicennale II emissione 1980-1995	108,65	101,90	97,79	91,71
177	16,50% Serie quindicennale emissione 1981-1996	122,00	113,75	109,80	102,38
178	17,50% Serie quindicennale emissione 1982-1997	135,80	127,05	122,22	114,35
179	17% Serie quindicennale emissione 1983	—	—	—	—
180	17,50% Serie quindicennale emissione 1983-1998	124,75	116,00	112,28	104,40
181	17,50% Serie quindicennale II emissione 1983-1998	124,50	115,75	112,05	104,18
182	18% Serie quindicennale emissione 1982-1997	128,60	119,60	115,74	107,64
183	16,50% Serie decennale emissione 1981-1991	123,25	115,00	110,93	103,50
184	17,50% Serie decennale emissione 1982-1992	123,75	115,00	111,38	103,50
185	17,50% Serie decennale II emissione 1982-1992	125,75	117,00	113,18	105,30
186	Ind. sem. (7,20%) Serie decennale emissione 1982-1992	113,40	106,20	102,06	95,58
187	17,50% Serie decennale emissione 1983-1993	116,00	107,25	104,40	96,53
188	Ind. sem. (7,20%) Serie quinquennale emissione 1982-1987	107,20	100,00	96,48	90,00
189	Ind. sem. (7,20%) Serie quinquennale III emissione 1982-1987	109,00	101,80	98,10	91,62
190	17,50% Serie quinquennale emissione 1982-1987	117,25	108,50	105,53	97,65
191	17% Serie quinquennale emissione 1983	—	—	—	—
192	17,50% Serie quinquennale emissione 1983-1988	112,75	104,00	101,48	93,60
193	18% Serie quinquennale emissione 1982-1987	118,50	109,50	106,65	98,55
194	18% Serie quinquennale II emissione 1982-1987	114,50	105,50	103,05	94,95
195	Ind. sem. (7,20%) Serie quinquennale emissione 1983-1988 s.s.	107,20	100,00	96,48	90,00
196	Ind. sem. (7%) Serie quinquennale II emissione 1983-1988 s.s.	—	—	—	—
197	Ind. sem. (7%) Serie spec. Comune di Roma 1982-1990	112,00	105,00	100,80	94,50
	Consorzio di credito:				
198	6% Int. stat. II emissione (1967-1987)	113,10	110,10	101,79	99,09
199	6% Int. stat. III emissione (1968-1988)	100,75	97,75	90,68	87,98
200	6% Int. stat. IV emissione (1969-1989)	97,10	94,10	87,39	84,69
201	6% Int. stat. V emissione (1969-1989)	96,35	93,35	86,72	84,02
202	6% Int. stat. VI emissione (1970-1990)	95,65	92,65	86,09	83,39
203	7% Int. stat. I emissione (1970-1990)	97,75	94,25	87,98	84,83
204	7% Int. stat. II emissione (1971-1991)	96,90	93,40	87,21	84,06
205	7% Int. stat. III emissione (1971-1991)	96,05	92,55	86,45	83,30
206	7% Int. stat. IV emissione (1972-1992)	96,30	92,80	86,67	83,52
207	7% Int. stat. V emissione (1972-1992)	95,35	91,85	85,82	82,67
208	7% Int. stat. VI emissione	102,50	99,00	92,25	89,10
209	7% Int. stat. VII emissione	95,85	92,35	86,27	83,12
210	7% Int. stat. VIII emissione	97,90	94,40	88,11	84,96
211	9% Int. stat. (1974-1989)	98,50	94,00	88,65	84,60
212	9% Int. stat. (1975-1989)	97,20	92,70	87,48	83,43
213	9% Int. stat. II emissione (1975-1990)	96,75	92,25	87,08	83,03
214	9% Int. stat. I emissione (1976-1991)	97,25	92,75	87,53	83,48
215	9% Int. stat. II emissione (1976-1991)	97,25	92,75	87,53	83,48
216	10% Int. stat. 1977-1992	101,80	96,80	91,62	87,12
217	10% Int. stat. 1977-1992 II emissione	103,50	98,50	93,15	88,65
218	10% Int. stat. 1978-1993	100,75	95,75	90,68	88,18
219	10% Int. stat. 1978-1988 II emissione	99,50	94,50	89,55	85,05
220	6% A.N.A.S. s.s. (1966-1996)	89,35	86,35	80,42	77,72
221	7% A.N.A.S. s.s. (1972-2002)	90,33	86,83	81,30	78,15
222	6% FF.SS. (Serie speciale 1967)	101,30	98,30	91,17	88,47

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Consorzio di credito:				
223	6% FF.SS. (Serie speciale 1969) I emissione	94,75	91,75	85,28	82,58
224	6% FF.SS. (Serie speciale 1969) II emissione	94,15	91,15	84,74	82,04
225	6% FF.SS. (Serie speciale 1970)	91,25	88,25	82,13	79,43
226	7% FF.SS. (Serie speciale 1971-91)	93,95	90,45	84,56	81,41
227	7% FF.SS. (Serie speciale 1972)	99,50	96,00	89,55	86,40
228	7% FF.SS. (Serie speciale 1972) II emissione	95,75	92,25	86,18	83,03
	Cons. Cred. Piano Verde:				
229	6% (1967-1987) V emissione s.s.	100,30	97,30	90,27	87,57
230	6% (1967-1987) VI emissione s.s.	101,70	98,70	91,53	88,83
231	6% (1968-1988) VII emissione s.s.	98,30	95,30	88,47	85,77
232	6% (1969-1989) VIII emissione s.s.	100,65	97,65	90,59	87,89
233	7% (1971-1991) I emissione s.s.	100,00	96,50	90,00	86,85
234	7% (1971-1991) II emissione s.s.	96,55	93,05	86,90	83,75
	Amministrazione Ferrovie dello Stato:				
235	6% (1967-1987) I e II trimestre	100,00	97,00	90,00	87,30
236	6% (1968-1988) I, II e III trimestre	98,45	95,45	88,61	85,91
237	6% (1969-1989) I trimestre	98,25	95,25	88,43	85,73
238	7% (1970-1990) I, II e III trimestre	98,55	95,05	88,70	85,55
239	7% (1972-1987) I e II trimestre	101,65	98,15	91,49	88,34
240	7% (1973-1988)	108,65	105,15	97,79	94,64
241	10% (1977-1987) I emissione	102,00	97,00	91,80	87,30
242	10% (1977-1987) II emissione I trimestre	102,90	97,90	92,61	88,11
243	10% (1978-1988) I emissione	105,90	100,90	95,31	90,81
244	12% (1978-1988) I emissione	107,25	101,25	96,53	91,13
245	Ind. sem. (7%) Azienda Autonoma FF.SS. (1983-1990) I emissione	113,35	106,35	102,02	95,72
246	Ind. sem. (6,50%) Azienda Autonoma FF.SS. (1983-1990) II emissione	112,00	105,50	100,80	94,95
247	Ind. sem. (6,50%) Azienda Autonoma FF.SS. (1984-1992)	114,55	108,05	103,10	97,25
248	Ind. sem. (5,75%) Azienda Autonoma FF.SS. (1985-1992) I emissione	106,75	101,00	96,08	90,90
249	Ind. sem. (5,20%) Azienda Autonoma FF.SS. (1985-1995) II emissione	105,70	100,50	95,13	90,45
250	Ind. sem. (5,05%) Azienda Autonoma FF.SS. (1985-2000) III emissione	105,50	100,45	94,95	90,41
251	Ind. sem. (5,05%) ANAS (1985-2000)	105,80	100,75	95,22	90,68
	I.R.I.:				
252	12% (1977-1988)	103,80	97,80	93,42	88,02
253	13% (1979-1989)	106,45	99,95	95,81	89,96
254	Ind. sem. (3,65%) (1981-1991)	104,90	101,25	94,41	91,13
255	Ind. sem. (7%) (1982-1987)	108,60	101,60	97,74	91,44
256	Ind. sem. (7%) Sider (1982-1989)	111,35	104,35	100,22	93,92
257	Ind. sem. (7,10%) (1983-1988)	109,10	102,00	98,19	91,80
258	Ind. sem. (7,10%) (1983-1989)	108,85	101,75	97,97	91,58
259	10% Stet (1985-1990) ex Warrant	100,00	95,00	90,00	85,50
260	9% Stet (1985-1990) ex Warrant ord.	97,10	92,60	87,39	83,34
261	Ind. sem. (6,10%) (1985-2000)	106,35	100,25	95,72	90,23
	Autostrade (Garanzia I.R.I.):				
262	5,50% (1963-1988)	98,65	95,90	88,79	86,31
263	6% (1967-1987)	99,90	96,90	89,91	87,21
264	6% (1968-1988)	101,00	98,00	90,90	88,20

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Autostrade (Garanzia I.R.I.):				
265	6% (1969-1989)	98,35	95,35	88,52	85,82
266	7% (1972-1988)	104,15	100,65	93,74	90,59
267	7% (1973-1991)	102,35	98,85	92,12	88,97
	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) Sud:				
268	7% (1972-1992)	85,15	81,65	76,64	73,49
269	7% (1973-1993)	82,40	78,90	74,16	71,01
270	10% (1976-1986) I serie	99,30	94,30	89,37	84,87
271	Ind. sem. (6,15%) (1981-88)	108,25	102,10	97,43	91,89
272	Ind. sem. (3,65%) (1981-91)	98,20	94,55	88,38	85,10
273	9% (1981-94)	99,00	94,50	89,10	85,05
274	10% (1981-94)	105,70	100,70	95,13	90,63
275	Ind. sem. (6,15%) (1982-89)	111,10	104,95	99,99	94,46
276	Ind. sem. (7%) (1982-92)	108,80	101,80	97,92	91,62
277	Ind. sem. (7,25%) (1986-95)	111,00	103,75	99,90	93,38
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
	ISVEIMER:				
278	7% (1972-1987) XX emissione	98,50	95,00	88,65	85,50
279	7% (1973-1988) XXI emissione	99,05	95,55	89,15	86,00
280	9% (1975-1990) XXV emissione	92,30	87,80	83,07	79,02
281	9% (1975-1990) XXVII emissione	92,50	88,00	83,25	79,20
282	9% (1976-1991) XXX emissione	96,30	91,80	86,67	82,62
283	10% (1976-1991) XXXIII emissione	99,30	94,30	89,37	84,87
284	10% (1976-1991) XXXV emissione	97,85	92,85	88,07	83,57
285	10% (1976-1991) XXXVII emissione	90,40	85,40	81,36	76,86
286	10% (1976-1991) XXXVIII emissione	94,65	89,65	85,19	80,69
287	13% (1979-1989) XXXIX emissione	100,60	94,10	90,54	84,69
288	13% (1979-1989) XLIII emissione	101.20	94,70	91,08	85,23
289	13% (1980-1987) L emissione	102,55	96,05	92,30	86,45
290	Tasso Var. (sem. 7%) (1982-87) LXVI emissione	107,75	100,75	96,98	90.68
291	Tasso Var. (sem. 7%) (1982-87) LXVII emissione	110,00	103,00	99,00	92,70
292	17,50% (1982-97) LXIX emissione 1982-1997	129,00	120,25	116,10	108,23
293	Tasso Var. (sem. 7%) (1982-87) LXVIII emissione	106,40	99,40	95,76	89,46
294	Tasso Var. (sem. 7%) (1982-87) LXX emissione	105,25	98,25	94,73	88,43
295	17,50% (1982-97) LXXI emissione	111,75	103,00	100,58	92,70
296	Tasso Var. (sem. 7%) (1982-87) LXXII emissione	109,30	102,30	98,37	92,10
297	17,50% (1982-97) LXXIII emissione	110,80	102,05	99,72	91,85
298	Tasso Var. (sem. 7% (1982-87) LXXIV emissione	112,00	105,00	100,80	94,50
299	Tasso Var. (sem. 7%) (1983-88) LXXV emissione	104,90	97,90	94,41	88,11
300	Tasso Var. (sem. 6,45%) (1983-88) LXXVI emissione	106,70	100,25	96,03	90,23
301	17% (1983-97) LXXVII emissione	112,65	104,15	101,39	93,74
302	Tasso Var. (sem. 6,50%) (1983-88) LXXVIII emissione	109,50	103,00	98,55	92,70
303	17% (1983-98) LXXIX emissione	112,90	104,40	101,61	93,96
304	17% (1983-91) LXXX emissione	123,30	114,80	110,97	103,32
305	Tasso Var. (sem. 6,50%) (1983-88) LXXXI emissione	105,90	99,40	95,31	89,46
306	Tasso Var. (sem. 6,50%) (1983-88) LXXXII emissione	109,50	103,00	98,55	92,70
307	15% (1984-91) LXXXIII emissione	110,50	103,00	99,45	92,70

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	ISVEIMER:				
308	Tasso Var. (sem. 5,25%) (1984-89) LXXXV emissione	106,25	101,00	95,63	90,90
309	16% (1984-89) LXXXVII emissione	111,50	103,50	100,35	93,15
310	Tasso Var. (sem. 5,25%) (1984-89) LXXXVIII emissione	108,25	103,00	97,43	92,70
311	14,75% (1985-92) XC emissione	111,07	103,70	99,97	93,33
312	14,75% (1985-92) XCII emissione	—	—	—	—
	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma:				
313	4% ord.	61,50	59,50	55,35	53,55
314	5% (1978-88) Cap. Riv.	87,05	84,55	78,35	76,10
315	6% (1979-99)	105,05	102,05	94,55	91,85
316	6% (1-4-1980/1-4-2000) Cap. Riv.	117,00	114,00	105,30	102,60
317	6% (1-10-1980/1-10-2000) Cap. Riv.	103,20	100,20	92,88	90,18
318	6% (1-4-1981/1-4-2001) Cap. Riv.	103,10	100,10	92,79	90,09
319	6% (1-10-1981/1-10-2001) Cap. Riv.	103,05	100,05	92,75	90,05
320	6% serie 187 (1982-1997) Cap. Riv.	103,05	100,05	92,75	90,05
321	6% serie 188 (1982-2002) Cap. Riv.	103,05	100,05	92,75	90,05
322	6% (1-10-1983/1998) Cap. Riv.	102,95	99,95	92,66	89,96
323	5% S.O. priv.	94,50	92,00	85,05	82,80
324	6% S.O. conv. (ex 5%)	87,45	84,45	78,71	76,01
325	5% S.S. priv.	101,50	99,00	91,35	89,10
326	6% S.S. conv. (ex 5%)	95,25	92,25	85,73	83,03
327	6% Serie I	94,75	91,75	85,28	82,58
328	6% Serie II	89,15	86,15	80,24	77,54
329	6% Serie III	98,75	95,75	88,88	86,18
330	6% Serie IV	88,00	85,00	79,20	76,50
331	6% Serie V	88,80	85,80	79,92	77,22
332	6% Serie VI	87,50	84,50	78,75	76,05
333	6% Serie VII	92,05	89,05	82,85	80,15
334	6% Serie VIII	80,80	77,80	72,72	70,02
335	6% Serie IX	83,15	80,15	74,84	72,14
336	7% Serie I	95,40	91,90	85,86	82,71
337	7% Serie II	79,65	76,15	71,69	68,54
338	7% Serie III	90,90	87,40	81,81	78,66
339	7% Serie IV	95,10	91,60	85,59	82,44
340	7% Serie V	77,75	74,25	69,98	66,83
341	10% 1-4-1976/1996 Serie 51	103,50	98,50	93,15	88,65
342	10% 1-10-1976/1996 Serie 53	102,10	97,10	91,89	87,39
343	10% 1-4-1977/2002 Serie 55	99,00	94,00	89,10	84,60
344	11% 1-4-1977/1997 Serie 56	97,30	91,80	87,57	82,62
345	11% 1-10-1977/1997 Serie 59	105,00	99,50	94,50	89,55
346	11% 1-4-1977/1987 Serie 62	103,25	97,75	92,93	87,98
347	11% 1-10-1977/1997 Serie 63	97,80	92,30	88,02	83,07
348	11% 1-4-1978/1998 Serie 65	104,05	98,55	93,65	88,70
349	11% 1-4-1978/1993 Serie 66	104,20	98,70	93,78	88,83
350	11% 1-4-1978/2003 Serie 67	101,00	95,50	90,90	85,95
351	11% 1-10-1978/2003 Serie 72	91,50	86,00	82,35	77,40
352	12% 1-10-1978/1993 Serie 73	103,15	97,15	92,84	87,44
353	12% 1-10-1978/1998 Serie 74	99,40	93,40	89,46	84,06
354	12% 1-4-1979/1999 Serie 81	98,00	92,00	88,20	82,80
355	12% 1-4-1979/1994 Serie 82	101,75	95,75	91,58	86,18

N d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma:				
356	12% 1-4-1979/1989 Serie 83	103,90	97,90	93,51	88,11
357	12% 1-10-1979/1989 Serie 97	102,75	96,75	92,48	87,08
358	12% 1-10-1979/1994 Serie 95	100,60	94,60	90,54	85,14
359	12% 1-10-1979/1999 Serie 92	101,55	95,55	91,40	86,00
360	12% 1-4-1980/1990 Serie 107	101,95	95,95	91,76	86,36
361	12% 1-4-1980/1995 Serie 100	104,75	98,75	94,28	88,88
362	12% 1-4-1980/2000 Serie 98	99,75	93,75	89,78	84,38
363	12% 1-4-1980/2000 Serie 114	100,15	94,15	90,14	84,74
364	13,50% 1-10-1980/1990 Serie 121	107,15	100,40	96,44	90,36
365	13,50% 1-10-1980/1995 Serie 122	109,50	102,75	98,55	92,48
366	13,50% 1-10-1980/2000 Serie 123	109,50	102,75	98,55	92,48
367	13,50% 1-10-1980/2005 Serie 124	107,05	100,30	96,35	90,27
368	15% 1-10-1980/1990 Serie 129	108,25	100,75	97,43	90,68
369	15% 1-10-1980/1995 Serie 130	113,25	105,75	101,93	95,18
370	15% 1-10-1980/2000 Serie 131	108,00	100,50	97,20	90,45
371	15% 1-4-1981/1991 Serie 141	107,75	100,26	96,98	90,23
372	15% 1-4-1981/1996 Serie 142	108,75	101,25	97,88	91,13
373	15% 1-4-1981/2001 Serie 143	108,00	100,50	97,20	90,45
374	7,10% Ind. sem. (1-7-1981/1-7-1991) Serie 144	108,25	101,15	97,43	91,04
375	16% 1-4-1981/1991 Serie 147	111,50	103,50	100,35	93,15
376	16% 1-4-1981/1996 Serie 148	118,00	110,00	106,20	99,00
377	16% 1-4-1981/2001 Serie 149	112,50	104,50	101,25	94,05
378	18% 1-10-1981/1996 Serie 158	128,35	119,35	115,52	107,42
379	18% 1-10-1981/1991 Serie 159	122,50	113,50	110,25	102,15
380	17,50% 1-4-1982/1992 Serie 169	122,00	113,25	109,80	101,93
381	17,50% 1-4-1982/1997 Serie 170	126,25	117,50	113,63	105,75
382	17,50% 1-10-1982/1992 Serie 192	121,50	112,75	109,35	101,48
383	17,50% 1-10-1982/1997 Serie 193	120,25	111,50	108,23	100,35
384	7,05% Ind. sem. 1-1-1983/1993 Serie 195	107,10	100,05	96,39	90,05
385	17% 1-4-1983/1993 Serie 216	119,90	111,40	107,91	100,25
386	17% 1-4-1983/1998 Serie 217	114,00	105,50	102,60	94,95
387	6,50% Ind. sem. 1-4-1983/1998 Serie 225	106,50	100,00	95,85	90,00
388	17% 1-10-1983/1993 Serie 242	112,75	104,25	101,48	93,83
389	17% 1-10-1983/1998 Serie 243	116,00	107,50	104,40	96,75
390	16,50% 1-7-1984/1989 Serie 287	111,40	103,15	100,26	92,84
391	16,50% 1-7-1984/1994 Serie 286	111,75	103,50	100,58	93,15
392	16,00% 1-4-1984/1999 Serie 290	112,00	104,00	100,80	93,60
393	16,00% 1-4-1984/2004 Serie 291	110,00	102,00	99,00	91,80
394	16,50% 1-4-1985/2000 Serie 315	110,50	102,25	99,45	92,03
395	15,50% 1-4-1985/1995 Serie 320	109,00	101,25	98,10	91,13
	Istituto Credito Fondiario Venezie:				
396	5%	91,90	89,40	82,71	80,46
397	6% ord.	78,80	75,80	70,92	68,22
398	6% conversione	80,95	77,95	72,86	70,16
399	9%	89,00	84,50	80,10	76,05
400	9% (1976-96) I e II emissione	89,60	85,10	80,64	76,59
401	9% (1977-96) III e IV emissione	89,15	84,65	80,24	76,19
402	10% 1977-1997 I emissione	91,50	86,50	82,35	77,85
403	10% 1977-1992 II emissione	96,65	91,65	86,99	82,49

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Fondiario Venezie:				
404	10% 1977-1997 III emissione	92,85	87,85	83,57	79,07
405	10% 1978-1993 IV	96,20	91,20	86,58	82,08
406	10% 1978-1998 V-VI emissione	92,55	87,55	83,30	78,80
407	10% 1978-1998 VIII emissione	92,30	87,30	83,07	78,57
408	10% 1978-1993 IX-X emissione	95,90	90,90	86,31	81,81
409	10% 1979-1999 XI emissione	92,00	87,00	82,80	78,30
410	10% (1979-1994) (15.le) XII emissione	96,00	91,00	86,40	81,90
411	12% (1980-2004) IV emissione	101,65	95,65	91,49	86,09
412	12% (1980-1994) V emissione	102,95	96,95	92,66	87,26
413	12% 1980-1990 VII emissione	103,95	97,95	93,56	88,16
414	12% 1980-1995 VIII emissione	104,15	98,15	93,74	88,34
415	12% 1980-1995 X emissione	105,40	99,40	94,86	89,46
416	12% 1980-1990 I emissione S	105,50	99,50	94,95	89,55
417	12% (1980-1995) (15.le)	105,40	99,40	94,86	89,46
418	15% (1981-1996) (15.le)	118,40	110,90	106,46	99,81
419	15% (1981-2001) (20.le)	122,00	114,50	109,80	103,05
420	Ind. sem. (7%) (10.le) III emissione	108,35	101,35	97,52	91,22
421	6% OO.PP. ex 5%	77,00	74,00	69,30	66,60
422	6% OO.PP. s.s. trentennale ex 5,50%	77,00	74,00	69,30	66,60
423	6% s.o. trentennale ex 5,50%	77,00	74,00	69,30	66,60
424	6% s.o. trentacinquennale ex 5,50%	77,00	74,00	69,30	66,60
425	6% s.s. ventennale	77,00	74,00	69,30	66,60
426	6% s.s. trentennale	77,00	74,00	69,30	66,60
427	6% s.o. ventennale	77,00	74,00	69,30	66,60
428	6% s.o. trentennale	77,00	74,00	69,30	66,60
429	6% s.o. trentacinquennale	77,00	74,00	69,30	66,60
430	6% s. normale	77,00	74,00	69,30	66,60
431	10% I emissione quindicennale	97,10	92,10	87,39	82,89
432	10% III emissione quindicennale	96,65	91,65	86,99	82,49
433	10% V emissione quindicennale	96,20	91,20	86,58	82,08
434	10% IX-X emissione quindicennale	95,75	90,75	86,18	81,68
435	10% XIV-XV emissione quindicennale	95,00	90,00	85,50	81,00
436	12% I emissione quindicennale	102,95	96,95	92,66	87,26
437	12% III emissione quindicennale	102,85	96,85	92,57	87,17
438	12% IV emissione quindicennale	105,40	99,40	94,86	89,46
439	15% I emissione quindicennale	119,50	112,00	107,55	100,80
440	9% I emissione ventennale	90,60	86,10	81,54	77,49
441	9% II emissione ventennale	86,10	81,60	77,49	73,44
442	9% IV e V emissione ventennale	89,60	85,10	80,64	76,59
443	9% VI emissione ventennale	89,60	85,10	80,64	76,59
444	9% VII emissione ventennale	89,15	84,65	80,24	76,19
445	10% VI emissione ventennale	92,60	87,60	83,34	78,84
446	10% VII-VIII emissione ventennale	92,30	87,30	83,07	78,57
447	10% XI-XII emissione ventennale	91,95	86,95	82,76	78,26
448	12% II emissione ventennale	102,10	96,10	91,89	86,49
449	9% venticinquennale	87,95	83,45	79,16	75,11

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Fondiario:				
450	Regione Marchigiana 5%	88,60	86,10	79,74	77,49
451	Regione Marchigiana 6%	68,00	65,00	61,20	58,50
452	Regione Marchigiana 7%	—	—	—	—
453	Trentino-Alto Adige 4%	82,00	80,00	73,80	72,00
454	Trentino-Alto Adige 5%	91,50	89,00	82,35	80,10
455	Trentino-Alto Adige 6% conversione	65,40	62,40	58,86	56,16
456	Trentino-Alto Adige 6%	71,90	68,90	64,71	62,01
457	Trentino-Alto Adige 9% quindicennale	89,00	84,50	80,10	76,05
458	Trentino-Alto Adige OO.PP. 6%	67,75	64,75	60,98	58,28
459	Trentino-Alto Adige OO.PP. 6%	66,00	63,00	59,40	56,70
460	della Liguria 5%	95,80	93,30	86,22	83,97
461	della Liguria 6%	95,20	92,20	85,68	82,98
462	della Liguria 9% serie XII	99,25	94,75	89,33	85,28
463	della Liguria Cart. Fond. 7% serie XI	91,25	87,75	82,13	78,98
464	della Liguria 10% (1976-1996) serie XIII	103,50	98,50	93,15	88,65
465	della Liguria 10% (1977-1997) serie XIV	103,40	98,40	93,06	88,56
466	della Liguria 10% (1977-2002) serie XV	102,10	97,10	91,89	87,39
467	della Liguria 11% (1977-1997) serie XVI	107,60	102,10	96,84	91,89
468	della Liguria 11% (1978-1998) serie XVII	107,60	102,10	96,84	91,89
469	della Liguria 11% XIX emissione (1979-1999)	107,60	102,10	96,84	91,89
470	della Liguria 12% XX emissione (1980-2000)	110,00	104,00	99,00	93,60
471	della Liguria 12% XXI emissione (1980-2000)	111,00	105,00	99,90	94,50
472	della Liguria 11% (1978-1998) serie XVIII	108,00	102,50	97,20	92,25
473	della Liguria 13% (1980-2000) serie XXII	114,50	108,00	103,05	97,20
474	della Liguria 13% (1980-1995) serie XXIV	114,50	108,00	103,05	97,20
475	della Liguria (sem. 7,10%) (1981-1993) 25ª serie	111,85	104,75	100,67	94,28
476	della Liguria 16% (1981-2001) 26ª serie	121,50	113,50	109,35	102,15
477	della Liguria 18% (1981-2001) 27ª	130,00	121,00	117,00	108,90
478	della Liguria (sem. 7,10%) (1981-1993) 29ª serie	112,60	105,50	101,34	94,95
479	della Liguria (sem. 7,10%) (1982-1999) 30ª serie	113,35	106,25	102,02	95,63
480	della Liguria 17% (1981-2002) 31ª serie	125,50	117,00	112,95	105,30
481	della Liguria 17% (1982-2002) 32ª serie	122,00	113,50	109,80	102,15
482	della Liguria 7,10% (1982-1999) (T.V.) 33ª serie	110,60	103,50	99,54	93,15
483	della Liguria 17% (1982-2002) 34ª serie	122,00	113,50	109,80	102,15
484	della Liguria 6,70% (1983-2000) (T.V.) 37ª serie	108,20	101,50	97,38	91,35
485	della Liguria OO.PP. 6% (1973-1998) I serie	91,95	88,95	82,76	80,06
486	della Liguria OO.PP. 7% (1975-2010) II serie	92,50	89,00	83,25	80,10
487	della Liguria OO.PP. 9% (1975-1996) III serie	93,50	89,00	84,15	80,10
488	della Liguria OO.PP. 10% (1976-1996) IV serie	103,50	98,50	93,15	88,65
489	della Liguria OO.PP. 10% (1976-1996) V serie	103,40	98,40	93,06	88,56
490	della Liguria OO.PP. 10% (1977-1997) VI serie	103,40	98,40	93,06	88,56
491	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1998) VII serie	108,20	102,70	97,38	92,43
492	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1993) VIII serie	107,25	101,75	96,53	91,58
493	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1998) IX serie	108,25	102,75	97,43	92,48
494	della Liguria OO.PP. 12% (1980-2000) XI serie	113,00	107,00	101,70	96,30
495	della Liguria OO.PP. 13% (1980-2000) XII serie	114,50	108,00	103,05	97,20
496	della Liguria OO.PP. 7,05% (T.V.) (1980-1990) XV serie	110,55	103,50	99,50	93,15
497	della Liguria OO.PP. 6,60% (T.V.) (1983-1999) XVI serie	110,60	104,00	99,54	93,60
498	della Toscana 6%	103,00	100,00	92,70	90,00

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Fondiario:				
499	del Piemonte-Val d'Aosta 6%	67,90	64,90	61,11	58,41
500	del Piemonte-Val d'Aosta 7%	78,50	75,00	70,65	67,50
501	del Piemonte-Val d'Aosta 9%	92,00	87,50	82,80	78,75
502	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1976-1996) I serie	94,50	89,50	85,05	80,55
503	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1976-1996) II serie	94,50	89,50	85,05	80,55
504	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-2002) III serie	92,25	87,25	83,03	78,53
505	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-1997) IV serie	93,50	88,50	84,15	79,65
506	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-1997) V serie	90,60	85,60	81,54	77,04
507	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) VI serie	90,40	85,40	81,36	76,86
508	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) VII serie	90,20	85,20	81,18	76,68
509	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-2003) VIII serie	87,10	82,10	78,39	73,89
510	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-2003) IX serie	87,10	82,10	78,39	73,89
511	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) X serie	90,20	85,20	81,18	76,68
512	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1999) XI serie	90,50	85,50	81,45	76,95
513	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1999) XII serie	89,70	84,70	80,73	76,23
514	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1994) XIII serie	93,20	88,20	83,88	79,38
515	del Piemonte-Val d'Aosta 12% (1980-2000) XIV serie	100,50	94,50	90,45	85,05
516	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-1995) XV serie	103,60	97,10	93,24	87,39
517	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-1990) XVII serie	104,80	98,30	94,32	88,47
518	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-2000) XVIII serie	104,85	98,35	94,37	88,52
519	del Piemonte-Val d'Aosta 15% (1981-1996) XIX serie	111,35	103,85	100,22	93,47
520	del Piemonte-Val d'Aosta 16% (1981-1996) XXII serie	115,55	107,55	104,00	96,80
521	del Piemonte-Val d'Aosta 16% (1981-1996) XXVIII serie	115,05	107,05	103,55	96,35
522	del Piemonte-Val d'Aosta 7% sez. OO.PP.	79,90	76,40	71,91	68,76
523	del Piemonte-Val d'Aosta 9% sez. OO.PP.	88,15	83,65	79,34	75,29
524	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1976-1996) I serie	91,80	86,80	82,62	78,12
525	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1977-1997) III serie	91,35	86,35	82,22	77,72
526	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1977-1987) IV serie	102,05	97,05	91,85	87,35
527	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1978-1998) VII serie	90,35	85,35	81,32	76,82
528	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1978-1988) VIII serie	100,65	95,65	90,59	86,09
529	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1978-1993) XI serie	95,90	90,90	86,31	81,81
530	del Piemonte-Val d'Aosta 13% OO.PP. (1980-1995) XIII serie	103,60	97,10	93,24	87,39
531	del Piemonte-Val d'Aosta 13% OO.PP. (1980-1990) XIV serie	104,70	98,20	94,23	88,38
	Istituto Credito Sportivo:				
532	10% (1977-1987)	89,00	84,00	80,10	75,60
533	10% (1978-1988)	85,25	80,25	76,73	72,23
534	10% (1978-1988) II emissione	90,00	85,00	81,00	76,50
535	10% (1979-1989) I emissione	77,00	72,00	69,30	64,80
536	10% (1980-1990) XII emissione	82,00	77,00	73,80	69,30
537	12% (1980-1990) XV emissione	95,75	89,75	86,18	80,75
	Cassa di Risparmio di Roma:				
538	6% quindicennale	95,20	92,20	85,68	82,98
539	5% ventennale	84,60	82,10	76,14	73,89
540	6% ventennale conversione	84,90	81,90	76,41	73,71
541	6% ventennale	82,50	79,50	74,25	71,55
542	5% venticinquennale	87,00	84,50	78,30	76,05

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Cassa di Risparmio di Roma:				
543	6% venticinquennale conversione	65,95	62,95	59,36	56,66
544	6% venticinquennale	74,80	71,80	67,32	64,82
	Cassa di Risparmio di Gorizia:				
545	5% I serie	98,50	96,00	88,65	86,40
546	5% II serie	98,50	96,00	88,65	86,40
547	10% (1977-97) II emissione	86,25	81,25	77,63	73,13
548	10% (1977-97) III emissione	86,25	81,25	77,63	73,13
549	11% (1978-98) I emissione	90,00	84,50	81,00	76,05
	Cassa di Risparmio VE di Palermo:				
550	5% I, V e VI emissione	85,75	83,25	77,18	74,93
551	5% II, III, IV e VII emissione	81,50	79,00	73,35	71,10
552	6% ex II, III, IV e VII	64,75	61,75	58,28	55,58
553	6% conversione ex I, V e VI	67,75	64,75	60,98	58,28
554	6% XI, XIII e XV serie	81,75	78,75	73,58	70,88
555	6% IX, XII e XVI emissione	64,50	61,50	58,05	55,35
	Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania:				
556	5%	80,50	78,00	72,45	70,20
557	6%	78,00	75,00	70,20	67,50
558	6% conversione	73,00	70,00	65,70	63,00
	Credito Fondiario:				
559	5%	97,40	94,90	87,66	85,41
560	6% conversione	89,20	86,20	80,28	77,58
561	6% 1987	97,80	94,80	88,02	85,32
562	6% 1988	92,65	89,65	83,39	80,69
563	7% 1989	91,55	88,05	82,40	79,25
564	6% 1990	92,65	89,65	83,39	80,69
565	7% 1990	87,25	83,75	78,53	75,38
566	6% 1991	92,45	89,45	83,21	80,51
567	6% 1992	91,50	88,50	82,35	79,65
568	6% 1993	98,00	95,00	88,20	85,50
569	7% 1994	98,95	95,45	89,06	85,91
570	6% 1995	91,10	88,10	81,99	79,29
571	7% 1995	93,50	90,00	84,15	81,00
572	9% 1995	97,00	92,50	87,30	83,25
573	6% 1996	82,25	79,25	74,03	71,33
574	7% 1996	101,25	97,75	91,13	87,98
575	9% 1996	96,60	92,10	86,94	82,89
576	6% 1997	92,00	89,00	82,80	80,10
577	6% 1998	89,25	86,25	80,33	77,63
578	12% 1998 I emissione	100,40	94,40	90,36	84,96
579	12% 1998 II emissione	106,55	100,55	95,90	90,50
580	7% 1999	89,05	85,55	80,15	77,00
581	12% 2000 III emissione	103,70	97,70	93,33	87,93
582	10% 1997 I e II emissione	92,50	87,50	83,25	78,75
583	10% 1997 III emissione	93,70	88,70	84,33	79,83
584	11% 1997 I emissione	95,15	89,65	85,64	80,69
585	7% 2000	93,80	90,30	84,42	81,27
586	9% 2000	99,15	94,65	89,24	85,19

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Credito Fondiario:				
587	12% 2000 II emissione	102,05	96,05	91,85	86,45
588	12% 2000 I emissione	104,95	98,95	94,46	89,06
589	12% 1999 I emissione	104,55	98,55	94,10	88,70
590	13,50% 2001 I emissione	110,25	103,50	99,23	93,15
591	16,50% 2001 I emissione	126,00	117,75	113,40	105,98
592	9% 2001	106,10	101,60	95,49	91,44
593	16,50% 1992 I emissione	126,00	117,75	113,40	105,98
594	16,50% 1996 I emissione	118,05	109,80	106,25	98,82
595	16,50% 1997 I emissione	119,65	111,40	107,69	100,26
596	16,50% 2001 II emissione D	118,25	110,00	106,43	99,00
597	17% 1993 I emissione C	117,00	108,50	105,30	97,65
598	17% 1994 I emissione A	117,25	108,75	105,53	97,88
599	17% 1994 II emissione C	117,00	108,50	105,30	97,65
600	17% 1994 III emissione C	117,00	108,50	105,30	97,65
601	17% 1998 I emissione C	117,25	108,75	105,53	97,88
602	17% 1998 II emissione A	115,95	107,45	104,36	96,71
603	17% 1999 I emissione C	117,25	108,75	105,53	97,88
604	17% 1999 II emissione D	117,25	108,75	105,53	97,88
605	17,50% 1992 I emissione A	121,75	113,00	109,58	101,70
606	17,50% 1993 I emissione A	117,40	108,65	105,66	97,79
607	17,50% 1993 II emissione A	121,25	112,50	109,13	101,25
608	17,50% 1993 III emissione A	117,35	108,60	105,62	97,74
609	17,50% 1993 IV emissione A	117,20	108,45	105,48	97,61
610	17,50% 1993 V emissione A	117,65	108,90	105,89	98,01
611	17,50% 1997 I emissione A	118,00	109,25	106,20	98,33
612	17,50% 1998 I emissione C	125,50	116,75	112,95	105,08
613	17,50% 1998 II emissione A	117,80	109,05	106,02	98,15
614	17,50% 1998 III emissione A	120,50	111,75	108,45	100,58
615	T.V. sem. 7,20% 1983/93 I emissione	106,20	99,00	95,58	89,10
	Credito Fondiario OO.PP.:				
616	6% ex 5%	78,50	75,50	70,65	67,95
617	6% s.s. ventennale I emissione	76,30	73,30	68,67	65,97
618	7% ventennale II emissione	79,00	75,50	71,10	67,95
619	7% ventennale III emissione	78,00	74,50	70,20	67,05
620	Autostrade 6% I e II emissione	77,10	74,10	69,39	66,69
621	Autostrade 9% III emissione	87,50	83,00	78,75	74,70
622	s.o. 6% I emissione	72,85	69,85	66,57	62,87
623	s.o. 6% II emissione	81,00	78,00	72,90	70,20
624	s.o. 7% III emissione	72,50	69,00	66,25	62,10
625	s.o. 9% IV emissione	85,75	81,25	77,18	73,13
626	10% V emissione	90,45	85,45	81,41	76,91
627	s.o. 12% VI emissione	104,10	98,10	93,69	88,29
628	s.o. 12% VII emissione	103,90	97,90	93,51	88,11
629	s.o. 12% VIII emissione	103,95	97,95	93,56	88,16
630	s.o. 12% IX emissione	103,75	97,75	93,38	87,98
631	s.o. 12% X emissione	105,00	99,00	94,50	89,10
632	s.o. 13,50% XI emissione	108,15	101,40	97,34	91,26
633	s.o. 17,50% XII emissione	118,40	109,65	106,56	98,69
634	T.V. sem. 7,30% 1984/94 I emissione	92,30	85,00	83,07	76,50

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Credito Industriale Sardo:				
635	7% (1972-1987)	96,10	92,60	86,49	83,34
636	7% (1973-1988)	98,60	95,10	88,74	85,59
637	9% (1974-1989)	97,00	92,50	87,30	83,25
638	9% (1975-1987)	100,55	96,05	90,50	86,45
639	9% (1975-1987) II emissione	98,20	93,70	88,38	84,33
640	9% (1976-1989)	95,65	91,15	86,09	82,04
641	12% (1977-1987)	105,75	99,75	95,18	89,78
642	13% (1979-1987)	111,70	105,20	100,53	94,68
643	T.V. (sem. 7,00%) (1981-1988)	108,00	101,00	97,20	90,90
644	T.V. (sem. 7,00%) (1982-1989)	110,15	103,15	99,14	92,84
645	16% (1983-1993)	117,25	109,25	105,53	98,33
646	T.V. (sem. 6,80%) (1983-1990)	109,30	102,50	98,37	92,25
	Banca Nazionale del Lavoro:				
647	Credito Fondiario 5%	87,50	85,00	78,75	76,50
648	Credito Fondiario 6% s.o.	85,00	82,00	76,50	73,80
649	Credito Fondiario ord. 6% ord. conv.	86,00	83,00	77,40	74,70
650	Credito Fondiario 7% s.o.	88,50	85,00	79,65	76,50
651	Credito Fondiario Ind. (sem. 7,00%) (10.le) 3ª emissione	113,45	106,45	102,11	95,81
652	Credito Fondiario Ind. (sem. 7,00%) (15.le) 1ª emissione	112,60	105,60	101,34	95,04
653	Credito Alb. e Tur. 5%	72,50	70,00	65,25	63,00
654	Credito Alb. e Tur. 7% 1990	98,35	94,85	88,52	85,37
655	Credito Alb. e Tur. Ind. (sem. 7,00%) (15.le) NC1-IF	114,00	107,00	102,60	96,30
656	Credito Alb. e Tur. Ind. (sem. 7,00%) (15.le) NC2-IF	114,00	107,00	102,60	96,30
657	Sez. OO.PP. 5%	72,50	70,00	65,25	63,00
658	Sez. OO.PP. 6%	83,00	80,00	74,70	72,00
659	Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7,40%) (10.le) NB1-IF	114,90	107,50	103,41	96,75
660	Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7,00%) (15.le) NB1-IF	114,95	107,95	103,46	97,16
661	Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7,00%) (15.le) NB2-IF	115,00	108,00	103,50	97,20
662	Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	98,85	95,85	88,97	86,27
663	Cred. Med. Picc. Ind. 6% (1969-1989) I e IV tr.	97,25	94,25	87,53	84,83
664	Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1969-1989) II emissione	96,65	93,65	86,99	84,29
665	Cred. Med. Picc. Ind. 7% s.s. (1970-1990) II emissione	98,10	94,60	88,29	85,14
666	Cred. Med. Picc. Ind. 7% s.s. (1971-1991) II emissione	97,00	93,50	87,30	84,15
667	Cred. Med. Picc. Ind. 7% (1973-1993) III emissione	93,95	90,45	84,56	81,41
668	Cred. Med. Picc. Ind. 8% (1974-1994) IV emissione	95,25	91,25	85,73	82,13
669	Cred. Ind. 9% IV emissione (1975-1995)	98,40	93,90	88,56	84,51
670	Cred. Ind. 10% (1977-1997) V emissione	101,15	96,15	91,04	86,54
671	Cred. Ind. 10% (1977-1997) VI emissione	100,90	95,90	90,81	86,31
672	Cred. Ind. 10% (1978-1998) VI emissione II tr.	100,90	95,90	90,81	86,31
673	Cred. Ind. 13% (1981-1996) IX emissione II tr.	117,65	111,15	105,89	100,04
674	Cred. Ind. 16,50% (1981-1988) XI emissione	116,10	107,85	104,49	97,07
675	Cred. Ind. 16,50% (1981-1988) XII emissione	115,85	107,60	104,27	96,84
676	Cred. Ind. 16,50% (1981-1991) XIII emissione	121,35	113,10	109,22	101,79
677	Cred. Ind. 17,50% (1982-1992) XIV emissione	124,50	115,75	112,05	104,18
678	Cred. Ind. (T.V. sem. 7,00%) (1982-1987) XV emissione	108,25	101,25	97,43	91,13
679	Cred. Ind. (T.V. sem. 7,00%) (1982-1987) XVI emissione	108,20	101,20	97,38	91,08
680	Cred. Ind. 15,80% (1984-92) 18ª emissione	119,55	111,65	107,60	100,49
681	Cred. Ind. T.V. sem. 7,00% (1984-92) 19ª emissione	107,50	100,50	96,75	90,45

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Banco di Sicilia:				
682	11% serie «C» vent.	104,75	99,25	94,28	89,33
683	11% OO.PP. serie «E» vent.	104,75	99,25	94,28	89,33
	Industrializzazione della Sicilia:				
684	7% IRFIS 1973-1988 VIII emissione	87,50	84,00	78,75	75,60
685	9% IRFIS 1974-1989 IX emissione	99,50	95,00	89,55	85,50
686	T.V. sem. 7,00% (1982-1989) XIII emiss.	110,35	103,35	99,32	93,02
	Banco di Napoli:				
687	5%	114,50	112,00	103,05	100,80
688	6% ord.	86,25	83,25	77,63	74,93
689	6% conversione	92,25	89,25	83,03	80,33
690	7% sez. C.F.	83,25	79,75	74,93	71,78
691	9% sez. C.F.	93,85	89,35	84,47	80,42
692	18% (1981-2001) 8ª emissione	133,75	124,75	120,38	112,28
693	Ind. (sem. 7,00%) (1982-1992) 10ª emissione	111,55	104,55	100,40	94,10
694	17,50% (1982-2002) 11ª emissione	124,80	116,05	112,32	104,45
695	17,50% (1982-1997) 13ª emissione	126,45	117,70	113,81	105,93
696	17,50% (1982-1992) 14ª emissione	121,35	112,60	109,22	101,34
697	16% (1983-2003) 18ª emissione	126,50	118,50	113,85	106,65
698	16% (1983-1998) 19ª emissione	114,35	106,35	102,92	95,72
699	16% (1983-1993) 20ª emissione	113,50	105,50	102,15	94,95
700	16% (1983-2003) 22ª emissione	115,25	107,25	103,73	96,53
701	16% (1983-2008) 23ª emissione	117,10	109,10	105,39	98,19
702	16% (1983-1998) 24ª emissione	115,40	107,40	103,86	96,66
703	16% (1983-1998) 25ª emissione	120,60	112,60	108,54	101,34
704	17% (1983-1993) 27ª emissione	116,50	108,00	104,85	97,20
705	7% Cred. ind. (1972-1987) III emissione	100,40	96,90	90,36	87,21
706	7% Cred. ind. (1973-1998) IV emissione	98,10	94,60	88,29	85,14
707	8,50% Cred. ind. (1975-1990)	96,95	92,70	87,26	83,43
708	10% Cred. ind. (1977-1990) 2ª emissione	101,75	96,75	91,58	87,08
709	10% Cred. ind. (1977-1990) 3ª emissione	101,80	96,80	91,62	87,12
710	13,50% Cred. ind. (1980-1990)	111,85	105,10	100,67	94,59
711	Ind. (sem. 7,00%) (1982-1987) 5ª emissione Credito ind.	107,00	100,00	96,30	90,00
712	Ind. (sem. 7,00%) (1982-1987) 6ª emissione Credito ind.	107,10	100,10	96,39	90,09
713	Ind. (sem. 7,00%) (1982-1987) 7ª emissione Credito ind.	107,45	100,45	96,71	90,41
714	Ind. (sem. 7,00%) (1982-1987) 8ª emissione Credito ind.	107,45	100,45	96,71	90,41
715	Ind. (sem. 7,00%) (1982-1987) 9ª emissione Credito ind.	107,75	100,75	96,98	90,68
716	Ind. (sem. 7,00%) (1982-1987) 10ª emissione Credito ind.	107,75	100,75	96,98	90,68
717	16% Italsider (1982-1997) 11ª emissione Credito ind.	120,45	112,45	108,41	101,21
718	Ind. (sem. 7,00%) (1983-1988) 12ª emissione Credito ind.	108,70	101,70	97,83	91,53
719	Ind. (sem. 7,00%) (1983-1988) 13ª emissione Credito ind.	108,20	101,20	97,38	91,08
720	Ind. (sem. 6,50%) (1983-1988) 14ª emissione Credito ind.	107,50	101,00	96,75	90,90
721	Ind. (sem. 6,50%) (1983-1988) 15ª emissione Credito ind.	107,50	101,00	96,75	90,90
722	Ind. (sem. 6,50%) (1983-1988) 16ª emissione Credito ind.	107,60	101,10	96,84	90,99
723	Ind. (sem. 6,50%) (1983-1988) 17ª emissione Credito ind.	107,65	101,15	96,89	91,04
724	Ind. (sem. 6,50%) (1983-1988) 18ª emissione Credito ind.	107,75	101,25	96,98	91,13
725	Ind. (sem. 6,50%) (1983-1998) 19ª emissione Credito ind.	107,75	101,25	96,98	91,13
726	Ind. (sem. 5,55%) 1984-1989 20ª emissione Credito ind.	105,80	100,25	95,22	90,23
727	Ind. (sem. 5,55%) 1984-1989 21ª emissione Credito ind.	105,80	100,25	95,22	90,23
728	14,50% Cred. ind. 1985-1995 22ª emissione	114,75	107,50	103,28	96,75

N. d'ord	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Cassa di Risparmio PP.LL. - Milano:				
729	5%	87,00	84,50	78,30	76,05
730	6% Conv.	89,25	86,25	80,33	77,63
731	6% ord.	88,40	85,40	79,56	76,86
732	7%	87,50	84,00	78,75	75,60
733	9% (1975-1991)	94,20	89,70	84,78	80,73
734	9% (1975-1996)	98,00	93,50	88,20	84,15
735	9% (1975-2001)	91,50	87,00	82,35	78,30
736	13,50% (10.le) 1980 1ª emissione	116,25	109,50	104,63	98,55
737	10,00% (15.le) 1978	100,00	95,00	90,00	85,50
738	10,00% (15.le) 1979	100,00	95,00	90,00	85,50
739	12,00% (15.le) 1979	107,00	101,00	96,30	90,90
740	12,00% (15.le) 1979 2ª emissione	107,25	101,25	96,53	91,13
741	12,00% (15.le) 1980 1ª emissione	109,00	103,00	98,10	92,70
742	13,00% (15.le) 1980 1ª emissione	117,00	110,50	105,30	99,45
743	13,50% (15.le) 1980 1ª emissione	118,00	111,25	106,20	100,13
744	15,00% (15.le) 1981 1ª emissione	125,50	118,00	112,95	106,20
745	10,00% (20.le) 1976 1ª emissione	98,00	93,00	88,20	83,70
746	10,00% (20.le) 1976 2ª emissione	98,35	93,35	88,52	84,02
747	10,00% (20.le) 1977 2ª emissione	100,00	95,00	90,00	85,50
748	10% (20.le) 1978 1ª emissione	98,00	93,00	88,20	83,70
749	10% (20.le) 1978 2ª emissione	97,50	92,50	87,75	83,25
750	10% (20.le) 1979 1ª emissione	98,50	93,50	88,65	84,15
751	10% (20.le) 1979 2ª emissione	102,25	97,25	92,03	87,53
752	13,50% (20.le) 1980 1ª emissione	123,75	117,00	111,38	105,30
753	Ind. (sem. 7,05%) 1981-1991 1ª emissione	112,55	105,50	101,30	94,95
754	Ind. (sem. 7,05%) 1981-1991 2ª emissione	113,35	106,30	102,02	95,67
755	Ind. (sem. 7,05%) 1981-1991 3ª emissione	110,55	103,50	99,50	93,15
756	Ind. (sem. 7,05%) 1981-1991 4ª emissione	112,05	105,00	100,85	94,50
757	Ind. (sem. 7,05%) 1981-1991 5ª emissione	114,10	107,05	102,69	96,35
758	OO.PP. 6% ex 5	87,75	84,75	78,98	76,28
759	OO.PP. 6%	83,50	80,50	75,15	72,45
760	OO.PP. 7%	93,00	89,50	83,70	80,55
761	OO.PP. 10% (10.le) 1977	103,50	98,50	93,15	88,65
762	OO.PP. 10% (15.le) 1978 1ª emissione	100,00	95,00	90,00	85,50
763	OO.PP. 10% (15.le) 1978 2ª emissione	100,00	95,00	90,00	85,50
764	OO.PP. 10% (15.le) 1979	100,00	95,00	90,00	85,50
765	OO.PP. 12% (15.le) 1979	107,00	101,00	96,30	90,90
766	OO.PP. 12% (15.le) 1980 1ª emissione	107,00	101,00	96,30	90,90
767	OO.PP. 12% (15.le) 2ª emissione	111,00	105,00	99,90	94,50
768	OO.PP. 16,50% (15.le) 1981 1ª emissione	116,75	108,50	105,08	97,65
769	OO.PP. 10% (20.le) 1976	98,00	93,00	88,20	83,70
770	OO.PP. 10% (20.le) 1977	98,50	93,50	88,65	84,15
771	OO.PP. 10% (20.le) 1978 1ª emissione	97,50	92,50	87,75	83,25
772	OO.PP. 10% (20.le) 1978 2ª emissione	97,50	92,50	87,75	83,25
773	OO.PP. 12% (20.le) 1979	107,50	101,50	96,75	91,35

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Cassa di Risparmio di Bologna:				
774	5% II e III serie	96,65	94,15	86,99	84,74
775	6% II e III serie conv.	93,40	90,40	84,06	81,36
776	6% (ex 5%)	92,25	89,25	83,03	80,33
777	7%	87,50	84,00	78,75	75,60
778	(1976-1996) 10% I	100,00	95,00	90,00	85,50
779	(1976-1996) 10% III	99,90	94,90	88,91	85,41
780	(1979-1999) 10% II	97,50	92,50	87,75	83,25
781	(1979-1999) 12% I	106,25	100,25	95,63	90,23
782	(1979-1999) 12% III	106,25	100,25	95,63	90,23
783	(1979-1999) 12% IV	106,25	100,25	95,63	90,23
784	6% OO.PP. (ex 5%)	96,95	93,95	87,26	84,56
785	6% OO.PP.	80,85	77,85	72,77	70,07
786	7% OO.PP.	81,50	78,00	73,35	70,20
	Monte dei Paschi di Siena:				
787	5%	112,50	110,00	101,25	99,00
788	6% conversione	96,65	93,65	86,99	84,29
789	6%	96,65	93,65	86,99	84,29
790	7%	97,15	93,65	87,44	84,29
791	10% (1977-1997) II emissione	99,65	94,65	89,69	85,19
792	10% (1977-1997) III emissione	99,65	94,65	89,69	85,19
793	10% (1977-1997) IV emissione	99,65	94,65	89,69	85,19
794	10% (1978-1998) I emissione	99,65	94,65	89,69	85,19
795	10% (1978-1998) II emissione	99,65	94,65	89,69	85,19
796	10% (1978-1998) III emissione	99,65	94,65	89,69	85,19
797	10% (1979-1999) I emissione	99,95	94,95	89,96	85,46
798	10% (1979-1999) II emissione	99,95	94,95	89,96	85,46
799	10% (1979-1999) III emissione	99,70	94,70	89,73	85,23
800	10% (1979-1999) V emissione	100,15	95,15	90,14	85,64
801	OO.PP. 6% ex 5%	96,65	93,65	86,99	84,29
802	OO.PP. 6%	96,65	93,65	86,99	84,29
803	OO.PP. 7%	97,15	93,65	87,44	84,29
804	OO.PP. 10% (1978-1998) 1ª emissione	99,65	94,65	89,69	85,19
805	OO.PP. 10% (1978-1998) 2ª emissione	99,65	94,65	89,69	85,19
806	OO.PP. 10% (1979-1999) 1ª emissione	99,70	94,70	89,73	85,23
807	OO.PP. 10% (1979-1999) 2ª emissione	99,90	94,90	89,91	85,41
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
808	5%	96,75	94,25	87,08	84,83
809	6% conversione	76,10	73,10	68,49	65,79
810	6%	75,65	72,65	68,09	65,39
811	7%	85,90	82,40	77,31	74,16
812	9%	92,50	88,00	83,25	79,20
813	10% I serie 1976	95,15	90,15	85,64	81,14
814	10% II serie 1976	93,25	88,25	83,93	79,43
815	10% III serie 1976	93,25	88,25	83,93	79,43
816	10% IV serie 1977	93,35	88,35	84,02	79,52

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
817	11% V serie 1977	99,75	94,25	89,78	84,83
818	10% VI serie 1977	98,75	93,75	88,88	84,38
819	11% VII serie 1977	99,55	94,05	89,60	84,65
820	11% VIII serie 1977	98,25	92,75	88,43	83,48
821	11% IX serie 1978	104,10	98,60	93,69	88,74
822	10% X serie 1978	94,95	89,95	85,46	80,96
823	12% XI serie 1978	103,75	97,75	93,38	87,98
824	11% XII serie 1978	98,90	93,40	89,01	84,06
825	11% XIII serie 1978	98,15	92,65	88,34	83,39
826	11% XIV serie 1978	98,15	92,65	88,34	83,39
827	12% XV serie 1979	103,75	97,75	93,38	87,98
828	12% XVI serie 1979	104,00	98,00	93,60	88,20
829	12% XVII serie 1979	103,75	97,75	93,38	87,98
830	5% Ind. XIX serie (1980-1995)	145,65	140,65	131,09	126,59
831	13% XX serie 1979	101,00	94,50	90,90	85,05
832	13% XXI serie 1979	96,50	90,00	86,85	81,00
833	13% XXII serie 1979	103,65	97,15	93,29	87,44
834	13% XXIII serie (1980-2000)	96,50	90,00	86,85	81,00
835	13% XXIV serie (1980-2000)	96,50	90,00	86,85	81,00
836	13,50% XXIX serie (1980-1990)	104,00	97,25	93,60	87,53
837	13,50% XXX serie (1980-2000)	99,15	92,40	89,24	83,16
838	13.50 XXXI serie (1980-2000)	102,50	95,75	92,25	86,18
839	Ind. (sem. 7%) XXXII serie (1980-1991)	111,65	104,65	100,49	94,19
840	Ind. 5% XXXIII serie (1981-1991)	122,50	120,00	110,25	108,00
841	Ind. (sem. 7%) XXXIV serie (1981-1996)	113,00	106,00	101,70	95,40
842	16,50% XXXV serie (1981-1996)	115,35	107,10	103,82	96,39
843	16,50% XXXVI serie (1981-2001)	111,25	103,00	100,13	92,70
844	Ind. (sem. 7,20%) XXXVIII serie (1981-1991)	110,55	103,35	99,50	93,02
845	Ind. (sem. 7,20%) XXXIX serie (1981-1991)	110,35	103,15	99,32	92,84
846	Ind. (sem. 7,20%) XL serie (1981-1996)	110,50	103,30	99,45	92,97
847	Ind. (sem. 7,20%) XLI serie (1981-1991)	110,35	103,15	99,32	92.84
848	18% XLII serie (1981-2001)	124,40	115,40	111,96	103,86
849	Ind. (sem. 7,20%) XLIV serie (1982-1997)	112,65	105,45	101,39	94,91
850	Ind. (sem. 7,20%) XLV serie (1982-1997)	111,95	104,75	100,76	94,28
851	Ind. (sem. 7,20%) XLVI serie (1982-1997)	110,60	103,40	99,54	93,06
852	17,50% XLVII serie (1982-2002)	124,25	115,50	111,83	103,95
853	Ind. 5% LXVIII serie (1982)	112,50	110,00	101,25	99,00
854	Ind. (sem. 7,20% L serie (1982)	110,35	103,15	99,32	92,84
855	Ind. (sem. 7,20% LI serie (1982)	110,00	102,80	99,00	92,52
856	Ind. (sem. 7,20% LII serie (1982)	110,20	103,00	99,18	92,70
857	17,50% LIII serie (1982)	125,00	116,25	112,50	104,63
858	Ind. (sem. 7,05%) LIV serie (1983)	107,15	100,10	96,44	90,09
859	Ind. (sem. 7,05%) LV serie (1983)	107.15	100,10	96,44	90,09
860	Ind. (sem. 7,05%) LVI serie (1983)	107,40	100,35	96,66	90,32
861	Ind. (sem. 6,55%) LVII serie (1983-93)	107,55	101,00	96,80	90,90
862	Ind. (sem. 6,45%) LVIII serie (1983-93)	106,45	100,00	95,81	90,00
863	17% serie LIX (1983-98)	114,50	106,00	103,05	95,40

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
864	17% serie LX (1983-98)	114,50	106,00	103,05	95,40
865	Ind. (sem. 6,55%) LXI serie (1983-98)	106,55	100,00	95,90	90,00
866	17% serie LXII (1983-98)	115,50	107,00	103,95	96,30
867	6% OO.PP. (ex 5%)	71,25	68,25	64,13	61,43
868	6% OO.PP.	86,35	83,35	77,72	75,02
869	7% OO.PP.	82,65	79,15	74,39	71,24
870	9% OO.PP.	91,50	87,00	82,35	78,30
871	10% OO.PP. 1ª 1976-1991	96,25	91,25	86,63	82,13
872	10% OO.PP. 2ª 1976-1991	96,10	91,10	86,49	81,99
873	10% OO.PP. 3ª 1976-1991	95,70	90,70	86,13	83,63
874	11% OO.PP. 4ª 1977-1992	99,20	93,70	89,28	84,33
875	11% OO.PP. 5ª 1977-1987	101,95	96,45	91,76	86,81
876	12% OO.PP. 6ª 1977-1992	103,65	97,65	93,29	87,89
877	12% OO.PP. 7ª 1977-1992	104,90	98,90	94,41	89,01
878	12% OO.PP. 8ª 1977-1992	103,50	97,50	93,15	87,75
879	12% OO.PP. 9ª 1977-1987	106,35	100,35	95,72	90,32
880	12% OO.PP. 10ª 1978-1993	104,40	98,40	93,96	88,56
881	12% OO.PP. 11ª 1978-1998	104,45	98,45	94,01	88,61
882	12% OO.PP. 13ª 1978-1993	102,60	96,60	92,34	86,94
883	13% OO.PP. 14ª 1979-1994	107,30	100,80	96,57	90,72
884	9% OO.PP. s.s. ECU 17ª emissione (1979-1989)	128,50	124,00	115,65	111,60
885	13% OO.PP. 18ª emissione (1979-1994)	106,10	99,60	95,49	89,64
886	Ind. (sem. 7%) OO.PP. 19ª serie (1981-1991)	111,45	104,45	100,31	94,01
887	13,50% OO.PP. 20ª serie (1980-1987)	105,00	98,25	94,50	88,43
888	Ind. (sem. 7%) OO.PP. 21ª serie (1981-1991)	109,00	102,00	98,10	91,80
889	Ind. (sem. 7%) OO.PP. 22ª serie (1981-1991)	110,80	103,80	92,72	93,42
890	Ind. (sem. 7%) OO.PP. 23ª serie (1981-1991)	109,65	102,65	98,69	92,39
891	Ind. (sem. 7,20%) OO.PP. 24ª serie (1981-1991)	111,65	104,45	100,49	94,01
892	Ind. (sem. 7,20%) OO.PP. 25ª serie (1982)	110,15	102,95	99,14	92,66
893	Ind. (sem. 7,20%) OO.PP. 26ª serie (1982-1992)	110,95	103,75	99,86	93,38
894	17,50% OO.PP. 27ª serie (1982-1990)	116,25	107,50	104,63	96,75
895	17,50% OO.PP. 28ª serie (1982-1997)	121,15	112,40	109,04	101,16
896	17,50% OO.PP. 29ª serie (1982-1997)	123,75	115,00	111,38	103,50
897	Ind. (sem. 7,20%) OO.PP. 30ª serie (1983-1993)	108,70	101,50	97,83	91,35
898	Ind. (sem. 7,20%) OO.PP. 31ª serie (1983-1993)	108,20	101,00	97,38	90,90
899	Ind. (sem. 6,45%) OO.PP. 32ª serie (1983-1993)	106,45	100,00	95,81	90,00
900	Ind. (sem. 7,20%) OO.PP. 33ª serie (1983-1993)	108,20	101,00	97,38	90,90
901	17% OO.PP. 34ª serie (1983-1998)	118,50	110,00	106,65	99,00
902	Ind. (sem. 6,45%) OO.PP. 35ª serie (1983-1993)	106,20	99,75	95,58	89,78
903	Ind. (sem. 6,45%) OO.PP. 36ª serie (1983-1993)	106,20	99,75	95,58	89,78
	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità:				
904	6% ventennale s.o.	97,10	94,10	87,39	84,69
905	10% decennale s.o. (1977-1987)	110,15	105,15	99,14	94,64
906	10% decennale s.o. (1977-1987) 2ª emissione	104,00	99,00	93,60	89,10
907	10% decennale s.o. (1978-1988)	97,25	92,25	87,53	83,03
908	10% decennale s.o. (1978-1988) 2ª emissione	96,90	91,90	87,21	82,71
909	10% decennale s.o. (1979-1989)	94,00	89,00	84,60	80,10
910	13% decennale (1979-1989)	103,80	97,30	93,42	87,57
911	13% decennale (1980-1990)	109,50	103,00	98,55	92,70

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità:				
912	13% decennale (1980-1990) 2ª emissione	106,55	100,05	95,90	90,05
913	13% decennale (1980-1990) 3ª emissione	108,25	101,75	97,43	91,58
914	7% quind. s.o. (1972-87) V emissione	95,65	92,15	86,09	82,94
915	7% quind. s.o. (1972-87) VI emissione	98,00	94,50	88,20	85,05
916	7% quind. s.o. (1973-88) VII emissione	96,35	92,85	86,72	83,57
917	7% quind. s.o. (1973-1988) VIII emissione	95,20	91,70	85,68	82,53
918	7% quind. s.o (1974-1989) IX emissione	94,45	90,95	85,01	81,86
919	8% quind. s.o. (1974-1989) I emissione	98,60	94,60	88,74	85,14
920	8% quind. s.o. (1974-1989) II emissione	90,30	86,30	81,27	77,67
921	8% quind. s.o. (1975-1990) I emissione	87,65	83,65	78,89	75,29
922	8% quind. s.o. (1975-1990) II emissione	91,30	87,30	82,17	78,57
923	9% quind. s.o. (1976-1991) I emissione	92,20	87,70	82,98	78,93
924	9% quind. s.o. (1976-1991) II emissione	93,20	88,70	83,88	79,83
925	10% quind. s.o. (1976-1991)	99,50	94,50	89,55	85,05
926	10% quind. s.o. (1977-1992)	98,25	93,25	88,43	83,93
927	10% quind. s.o. (1977-1992) II emissione	97,15	92,15	87,44	82,94
928	10% quind. s.o. (1978-1993)	94,15	89,15	84,74	80,24
929	10% quind. s.o. (1978-1993) II emissione	94,25	89,25	84,83	80,33
930	10% quind. s.o. (1979-1994)	93,50	88,50	84,15	79,65
931	13% quind. s.o. (1979-1994)	106,30	99,80	95,67	89,82
932	13% quind. s.o. (1980-1995)	107,25	100,75	96,53	90,68
933	7% vent. I em. s.o. (1971-1991)	91,20	87,70	82,08	78,93
934	7% vent. II em. s.o. (1972-1992)	86,95	83,45	78,26	75,11
935	7% vent. III em. s.o. (1972-1992)	89,10	85,60	80,19	77,04
936	7% vent. IV em. s.o. (1973-1993)	86,25	82,75	77,63	74,48
937	7% vent. V em. s.o. (1973-1993)	89,40	85,90	80,46	77,31
938	7% vent. VI em s.o. (1974-1994)	91,00	87,50	81,90	78,75
939	8% vent. s.o. (1974-1994)	82,75	78,75	74,48	70,88
940	8% vent. s.o. (1975-1995)	86,10	82,10	77,49	73,89
941	8% vent. s.o. (1976-1996)	91,50	87,50	82,35	78,75
942	9% vent. s.o. (1976-1996) 1ª emissione	91,05	86,55	81,95	77,90
943	9% vent. s.o. (1976-1996) 2ª emissione	97,15	92,65	87,44	83,39
944	10% vent. s.o. (1977-1997)	94,00	89,00	84,60	80,10
945	6% s.s. export (1965-1989)	74,65	71,65	67,19	64,49
946	7% s.s. svil. ind. serie F	99,80	96,30	89,82	86,67
947	8% s.s. svil. ind. serie F	93,70	89,70	84,33	80,73
948	7% s.s. svil. ind. serie G	96,55	93,05	86,90	83,75
949	9% s.s. svil. ind. serie G	92,95	88,45	83,66	79,61
950	7% s.s. svil. ind. serie H	93,60	90,10	84,24	81,09
951	8% s.s. svil. ind. serie H	96,00	92,00	86,40	82,80
952	10% s.s. svil. ind. serie H	97,20	92,20	87,48	82,98
953	7% s.s. svil. ind. serie I	95,15	91,65	85,64	82,49
954	8% s.s. svil. ind. serie M	81,50	77,50	73,35	69,75
955	10% s.s. svil. ind. serie M	100,75	95,75	90,68	86,18
956	10% s.s. svil. ind. serie N	97,00	92,00	87,30	82,80
957	8% s.s. svil. ind. serie O	87,15	83,15	78,44	74,84
958	10% s.s. svil. ind. serie O	99,50	94,50	89,55	85,05

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità:				
959	9% s.s. svil. ind. serie P	91,90	87,40	82,71	78,66
960	9% s.s. svil. ind. serie Q	90,25	85,75	81,23	77,18
961	10% s.s. svil. ind. serie R	84,15	79,15	75,74	71,24
962	10% s.s. svil. ind. serie S	87,25	82,25	78,53	74,03
963	10% s.s. svil. ind. serie L	96,65	91,65	86,99	82,49
964	10% s.s. svil. ind. serie T	94,00	89,00	84,60	80,10
	Istituto Nazionale Credito Edilizio·				
965	9% (1975-1995)	84,30	79,80	75,87	71,82
966	10% (1976-1996)	86,40	81,40	77,76	73,26
967	10% (1978-1997)	87,30	82,30	78,57	74,07
968	10% (1978-1998)	88,30	83,30	79,47	74,97
969	10% (1978-1998) serie D	104,50	99,50	94,05	89,55
970	10% (1979-1999) serie E	104,50	99,50	94,05	89,55
971	10% (1979-1999) serie F	104,50	99,50	94,05	89,55
972	12% (1980-2000) serie G	105,25	99,25	94,73	89,33
973	12% (1980-2000) serie H	105,00	99,00	94,50	89,10
974	12% (1980-2000) serie I	105,00	99,00	94,50	89,10
975	12% (1981-2001) serie L	105,00	99,00	94,50	89,10
976	16,50% (1981-2001) serie M	110,25	102,00	99,23	91,80
977	16,50% (1981-2001) serie N	110,25	102,00	99,23	91,80
978	17% (1982-2002) serie O	114,00	105,50	102,60	94,95
979	17% (1983-2003) serie P	114,00	105,50	102,60	94,95
980	15,50% (1984-1999)	109,75	102,00	98,78	91,80
981	16,50% (1984-1999)	110,25	102,00	99,23	91,80
982	16,50% (1984-2004)	110,25	102,00	99,23	91,80
	Mediocredito Centrale:				
983	13,50% (1981-1987)	109,75	103,00	98,78	92,70
984	Ind. (sem. 6,80%) (1981-1987) I emissione	113,05	106,25	101,75	95,63
985	Ind. (sem. 7%) (1981-1987) II emissione	115,25	108,25	103,73	97,43
986	Ind. (sem. 7% (1982-1987) I emissione	109,50	102,50	98,55	92,25
987	Ind. (sem. 7%) (1982-1987) II emissione	118,00	111,00	106,20	99,90
988	17,50% (1982-1987)	133,75	125,00	120,38	112,50
989	Ind. (sem. 7%) (1982-1988)	111,00	104,00	99,90	93,60
990	Ind. (sem. 6,50%) (1982-1989)	108,50	102,00	97,65	91,80
	Mediocredito Regione Lombardia:				
991	7% (1973-1988)	100,30	96,80	90,27	87,12
992	13% (1979-1989) I emissione	102,00	95,50	91,80	85,95
993	13% (1979-1987) II emissione	105,90	99,40	95,31	89,46
994	13% (1979-1987) III emissione	102,70	96,20	92,43	86,58
995	13% (1979-1987) IV emissione	101,70	95,20	91,53	85,68
996	Ind. (sem. 7%) (1982-1987) I emissione	109,00	102,00	98,10	91,80
997	Ind. (sem. 7%) (1982-1987) VI emissione	108,75	101,75	97,88	91,58
998	Ind. (sem. 7%) (1982-1987) VII emissione	111,25	104,25	100,13	93,83
999	17,50% (1982-1987) IX emissione	112,45	103,70	101,21	93,33
1000	Ind. (sem. 7%) (1983-1988) II emissione	110,20	103,20	99,18	92,88
1001	17% (1983-1988) III emissione	115,00	106,50	103,50	95,85
	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioram.:				
1002	Serie E 5% (1958-1988)	93,25	90,75	83,93	81,68
1003	Serie F (5% 1963-1993)	74,85	72,35	67,37	65,12
1004	Serie G 6% (1970-1995)	71,00	68,00	63,90	61,20
1005	Serie H 7% s.s.	80,75	77,25	72,68	69,53
1006	Serie HB 7% vent.	93,25	89,75	83,93	80,78
1007	Serie I 8%	89,95	85,95	80,96	77,36

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioram.:				
1008	Serie 75/L 9%	87,25	82,75	78,53	74,48
1009	Serie 77/M 10%	99,00	94,00	89,10	84,60
1010	Serie O 10% (1979-1999)	92,35	87,35	83,12	78,62
1011	Serie N 10% (1978-1998)	94,50	89,50	85,05	80,55
1012	Serie Q 16% (1981-2001)	124,00	116,00	111,60	104,40
1013	Serie T 14% (1985-2005)	112,00	105,00	100,80	94,50
	Istituto Mobiliare Italiano:				
1014	6% XXVI	101,10	98,10	90,99	88,29
1015	6% XXVII	100,05	97,05	90,05	87,35
1016	7% XXVIII	101,25	97,75	91,13	87,98
1017	7% XXIX	101,65	98,15	91,49	88,34
1018	7% XXX 1970-1987	100,00	96,50	90,00	86,85
1019	7% XXXIII em. non optate 1982-1988	100,00	96,50	90,00	86,85
1020	7% XXXIV em. 1971-1991	96,00	92,50	86,40	83,25
1021	7% XXXV em. 1972-1987	101,35	97,85	91,22	88,07
1022	37 - 7% 1973-1994	89,00	85,50	80,10	76,85
1023	38 - 7% 1973-1994	98,65	95,15	88,79	85,64
1024	39 - 7% 1973-1991	96,75	93,25	87,08	83,93
1025	40 - 7% 1973-1993	97,30	93,80	87,57	84,42
1026	41 - 8% 1974-1992	93,50	89,50	84,15	80,55
1027	42 - 8% 1974-1994	94,50	90,50	85,05	81,45
1028	46 - 8% 1975-1990	97,70	93,70	87,93	84,33
1029	48 - 10% 1975-1986	102,15	97,15	91,94	87,44
1030	49 - 10% 1975-1993	98,10	93,10	88,29	83,79
1031	52 - 10% 1976-1987	104,10	99,10	93,69	89,19
1032	54 - 10% 1977-1988	101,25	96,25	91,13	86,63
1033	56 - 12% 1977-1989	107,15	101,15	96,44	91,04
1034	60 - 12% 1978-1990	105,15	99,15	94,64	89,24
1035	67 - 11% 1978-1989	97,65	92,15	87,89	82,94
1036	69 - 13% 1978-1988	109,40	102,90	98,46	92,61
1037	77 - 13,50% 1980-1988	110,75	104,00	99,68	93,60
1038	78 - 13,50% 1980-1988	110,75	104,00	99,68	93,60
1039	86 - 18% (1981-1988)	126,50	117,50	113,85	105,75
1040	Ind. (sem. 6,50%) (1982-1990) opt. VII emissione s.s.	113,25	106,75	101,93	96,08
1041	Sez. Aut. Cred. Nav. 7% (1973-1991) IV serie	94,60	91,10	85,14	81,99
1042	Sez. Aut. Nav. 7% (1970-1987) III serie	101,55	98,05	91,40	88,25
1043	Sez. Aut. Cred. Nav. 10% (1975-1990) V serie	99,65	94,65	89,69	85,19
1044	IMI s.s. CIR OPT (1985-1991) Ind. (sem. 5,75%) opt.	105,10	99,35	94,59	89,42
1045	IMI R2 SS (1981-1991) 14% (Tel Quel)	177,00	170,00	159,30	153,00
1046	IMI 2R2 SS (1982-1992) 15% (Tel Quel)	179,60	172,10	161,64	154,89
1047	IMI 3R2 SS (1982-1992) 15% (Tel Quel)	181,50	174,00	163,35	156,60
1048	IMI CIR SS IND (1985-1991) Ind. (sem. 3,75%) non opt.	268,75	265,00	241,88	238,50
1049	IMI UNICEM SS (1984-1990) 14%	133,00	126,00	119,70	113,40
1050	IMI SS Interfund. cum Warrent (Tel Quel)	219,50	—	197,55	—

87A1814

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «V. Peyrone» di Morozzo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cuneo prot. n. 1201/2.14.4.29/Sett. 1° B del 12 dicembre 1986 la scuole media statale «V. Peyrone» di Morozzo (Cuneo), è stata autorizzata ad accettare la donazione di un fotocopiatore A.G.F.A.X 1 del valore di L. 1.858.000, dalla Cassa rurale ed artigiana di Rocca de' Baldi.

87A2736

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Colli etruschi viterbesi», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole all'utilizzo dell'indicazione geografica «Colli etruschi viterbesi».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati fermo restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica e comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Viterbo:

Viterbo, Vitorchiano, Bomarzo, Orte, Bassano in Teverina, Celleno, Vetralla, Blera, Villa S. Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano, Monte Romano, Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Piansano, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Onano, Acquapendente, Proceno, Oriolo Romano,

nonché parte dei territori dei comuni di Graffignano, Bagnoregio e Latera sempre in provincia di Viterbo così delimitata:

Comuni di Graffignano e Bagnoregio:

«nel punto di confluenza del fosso di Montecalvello con il fiume Tevere si risale lungo lo stesso sino al suo incrocio con la strada che conduce a Graffignano (quota 91). Segue tale strada che attraversa Graffignano e Tardano sino ad incrociare quella che conduce a Civitella d'Agliano e superato il km 24 prende verso nord-ovest il sentiero che passa tra le località Morro della Chiesa e Torriti. Segue questo sentiero che attraversa il rio Chiaro (quota 214) e prosegue per le quote 252, 299 sino a raggiungere in prossimità del km 8 la strada che da San Michele in Teverina porta in Civitella d'Agliano. Su tale strada prosegue costeggiando il centro abitato di San Michele in Teverina e quindi prosegue e attraversa Vetriolo, Ponzano per raggiungere Bagnoregio. Attraversa Bagnoregio e sempre sulla stessa strada raggiunge in direzione nord la linea di confine con la provincia di Terni».

Comune di Latera:

«dal punto di incontro di confine tra il comune di Latera e Gradoli sulla strada statale n. 312, seguendo la strada che passa per Madonna della Cava e C.le Coste, fino a raggiungere il confine di regione».

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che ai sensi delle disposizioni delle leggi vigenti in materia sono pervenute richieste intese ad ottenere l'autorizzazione all'uso, unitamente all'indicazione geografica «Colli estruschi viterbesi», delle indicazioni aggiuntive: bianco, rosso, rosato.

87A2783

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. «Genoa 1893», in Genova

Con decreto ministeriale 5 marzo 1987 la riscossione del carico tributario di L. 1.957.194.005, dovuto dalla S.p.a. «Genoa 1893», con sede in Genova, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Genova, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

87A2785

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla registrazione del presidio sanitario Carbaryl FL

Il decreto ministeriale 25 gennaio 1986 con il quale è stato registrato al n. 6603 il presidio sanitario di terza classe denominato Carbaryl FL a nome dell'impresa Raffinerie Almagià S.p.a., legalmente domiciliata presso curatore avv. Dante De Angelis, via Alberoni, 24, Ravenna, è modificato nella parte che concerne il numero di registrazione del presidio sanitario stesso che risulta essere 6898 anziché 6603.

L'impresa interessata è autorizzata a porre in commerco il presidio sanitario di che trattasi alle condizioni e prescrizioni indicate con il citato decreto ministeriale 25 gennaio 1986 che risulta modificato, pertanto, solo per quanto concerne il numero di registrazione del presidio sanitario Carbaryl FL.

87A2789

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Ammissioni di progetti di imprese alle agevolazioni del fondo speciale per la ricerca applicata ai sensi della legge 17 febbraio 1987, n. 45. (Deliberazione 13 marzo 1987).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visti gli articoli 10 e 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1980, n. 687;

Visto l'art. 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987);

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984;

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano;

Ritenuto che a fronte dei singoli progetti l'IMI verificherà se persiste la condizione che le attività ancora da svolgere non possono considerarsi irrilevanti per gli aspetti sostanziali delle ricerche;

Ritenuto di approvare nella loro interezza i progetti Aeritalia n. 47858, Cselt-Italtel-Sip-Sirti n. 41883, Italtel Sit n. 47983 e Olteco n. 45436, con riserva di ulteriori interventi in relazione ai successivi stanziamenti di bilancio per il triennio 1987-1989, previsti dalla legge finanziaria 1987;

Viste la delibera CIPI del 22 dicembre 1982 e le proprie delibere del 28 aprile e 29 luglio 1983, 27 marzo, 5 luglio e 29 ottobre 1985, 31 gennaio, 30 ottobre, 23 dicembre 1986, con le quali sono stati approvati nella loro interezza i progetti di cui al successivo art. 2, nonché la concessione a fronte degli stessi, in relazione ai fondi disponibili, di finanziamenti parziali con riserva di successivi interventi integrativi;

Considerato che gli interventi sui progetti Cselt-Italtel-Sip-Sirti n. 41883, Italtel Sit n. 47983 e Olteco n. 45436 sono subordinati all'approvazione della commissione della CEE;

Considerato che l'intervento sul progetto Aeritalia n. 47858 è subordinato a verifica col Ministero della difesa;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio successivo, con il quale è stata disposta una prima ripartizione dei fondi per l'anno 1987 in relazione alle esigenze di intervento;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI relative ai progetti di cui all'art 1, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico predetto;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata previsti dalle anzidette leggi, nella misura, nella forma e con le modalità per ciascuno indicate:

1) *Aeritalia - Società aerospaziale italiana - S.p.a.* - Napoli (classificata grande impresa)

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Pod per navigazione ed attacco notturno» (Prat. 47858).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.929 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi pari a 25.107 milioni di lire;

2.929 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi pari a 25.107 milioni di lire.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 13 gennaio 1986.

L'intervento è subordinato alla verifica, a cura del M.R.S.T., di eventuali duplicazioni di finanziamento da parte del Ministero della difesa.

2) - *Cselt - Centro studi e laboratori telecomunicazioni - S.p.a.* - Torino; *Italtel - Società italiana telecomunicazioni S.p.a.* - Milano; *Sip - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a.* - Torino; *Sirti - S.p.a.* - Milano (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Tecniche e sistemi avanzati per comunicazioni ottiche: reti ottiche di distribuzione a larga banda» (Prat. 41883).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

7.847 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 67.268;

7.847 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 67.268.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1985.

Il detto intervento è subordinato all'approvazione della commissione della CEE.

3) - *Italtel - Società italiana telecomunicazioni S.p.a.* - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Evoluzione della linea UT verso la rete numerica integrata nelle tecniche e nei servizi» (Prat. 47983).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

21.124 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi pari a 181.070 milioni di lire;

21.124 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi pari a 181.070 milioni di lire.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1986.

Condizioni particolari:

fidejussione della Stet - Società finanziaria telefonica per azioni - Torino;

finanziamento del sottotema «telefononia pubblica» (costo ammissibile = lire milioni 6.335) condizionato alla formalizzazione da parte della richiedente, entro la data del contratto con IMI, di un accordo con un fornitore di terminali, che garantisca la disponibilità ad Italtel Sit di un telefono pubblico in tempi e con caratteristiche compatibili con la ricerca proposta.

Il detto intervento è subordinato all'approvazione della commissione della CEE.

4) - *Olteco - Olivetti telecomunicazioni S.p.a.* - Ivrea (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi di interconnessione e di integrazione per l'automazione dell'ufficio» (Prat. 45436).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

4.926 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi pari a 42.228 milioni di lire;

4.926 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi pari a 42.228 milioni di lire.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1985.

Il detto intervento è subordinato all'approvazione della commissione della CEE.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli ulteriori interventi del fondo speciale per la ricerca applicata previsti dalle anzidette leggi, nella misura, nella forma e con le modalità per ciascuno indicate:

1) - *Aeritalia - Società aerospaziale italiana S.p.a.* - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Velivolo da difesa aerea» (Prat. 43376 - ultima quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 27 marzo 1985 - 31 gennaio 1986.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

3.946 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% di un terzo dei costi ammessi pari a lire 29.590 milioni;

3.946 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% di un terzo dei costi ammessi pari a 29.590 milioni di lire.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1983.

2) - *Aeritalia - Società aerospaziale italiana S.p.a.* - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Oggetto della ricerca: «Velivolo medio avanzato» (Prat. 48095 ultima quota).

Delibera precedente: M.R.S.T. 23 dicembre 1986.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo: 8.586 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% di 1/2 dei costi ammessi pari a lire 42.928 milioni.
Il progetto risulta così interamente finanziato.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1986.

Il detto intervento è subordinato all'approvazione della commissione della CEE.

3) - *Aeritalia - Società aerospaziale italiana S.p.a.* - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Oggetto della ricerca: «Strutture aeronautiche primarie in materiale composito» (Prat. 48205 - ultima quota).

Delibera precedente: M.R.S.T. 23 dicembre 1986.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo: 9.401 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% di 1/2 dei costi ammessi pari a lire 47.005 milioni.
Il progetto risulta così interamente finanziato.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° maggio 1986.

Il detto intervento è subordinato all'approvazione della commissione della CEE.

4) - *Fiat auto S.p.a.* - Torino, *Fiat veicoli industriali S.p.a* - Torino (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi innovativi nella tecnologia dell'industria» (Prat. 40940 - ultima quota).

Delibere precedenti: C.I.P.I. 22 dicembre 1982, M.R.S.T. 28 aprile 1983, 27 marzo 1985, 31 gennaio 1986, 25 luglio 1986.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

3.550 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 30% del 15% dei costi ammessi, pari a lire 78.870 milioni;

4.732 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% del 15% dei costi ammessi, pari a lire 78.870 milioni.

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla prima scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1982.

5) - *Fiat veicoli industriali S.p.a.* - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sottosistemi con progettazione di avanguardia per veicoli industriali: nuovi motori diesel e sistema di controllo della combustione» (Prat. 41052 - ultima quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 29 luglio 1983, 27 marzo 1985, 31 gennaio 1986.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.256 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 20% del 20% dei costi ammessi, pari a lire 56.410 milioni;

3.385 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 30% del 20% dei costi ammessi, pari a lire 56.410 milioni.

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1982.

6) - *GTE Telecomunicazioni S.p.a.* - Cassina de' Pecchi (Milano); *Telettra - Telefonia elettronica e radio - S.p.a.* - Milano (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Ponti radio numerici di nuova concezione per reti integrate» (Prat. 42603 - 3ª quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 31 gennaio 1986, 21 maggio 1986, 25 luglio 1986.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

3.029 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% di 1/6 dei costi ammessi, pari a lire milioni 45.434;

3.029 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% di 1/6 dei costi ammessi, pari a lire milioni 45.434.
Il progetto risulta così finanziato per 5/6.

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1982.

7) - *Italtel - Società italiana telecomunicazioni S.p.a.* - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Apparati e sistemi trasmissivi per reti integrate» (Prat. 43374).

Delibera precedente: M.R.S.T. 30 ottobre 1986.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

6.775 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 58.073,2, da imputare alla quota Nord;

6.775 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 58.073,2, da imputare alla quota Nord.
La quota sud per costi ammessi pari a lire milioni 7.498,8 è stata già finanziata.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sette anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1985.

Il detto intervento è subordinato all'approvazione della commissione della CEE.

8) - *Italtel - Società italiana telecomunicazioni S.p.a.* - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Rete di esercizio, manutenzione e amministrazione per telecomunicazioni - parte prima» (Prat. 45995 - 2ª quota).

Delibera precedente: M.R.S.T. 30 ottobre 1986, 25 febbraio 1987.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.170 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% di 1/6 dei costi ammessi, pari a lire milioni 18.600,7, da imputare alla quota Nord.
Il progetto risulta così finanziato di 1/2 per la quota Nord e completamente per la quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1985.

Il detto intervento è subordinato all'approvazione della commissione della CEE.

9) - *Italtel - Società italiana telecomunicazioni S.p.a.* - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Sviluppi della linea UT orientati all'esportazione» (Prat. 47984).

Delibera precedente: M.R.S.T. 23 dicembre 1986.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

8.109 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 69.509,7 milioni di lire, da imputare alla quota Nord;

8.109 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 69.509,7 milioni di lire, da imputare alla quota Nord.

La quota Sud per costi ammessi pari a lire 48.733,4 milioni è stata già finanziata.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1986.

Condizioni particolari: fidejussione della Stet - Società finanziaria telefonica per azioni - Torino.

Il detto intervento è subordinato all'approvazione della commissione della CEE.

10) - *OCN - S.p.a.* - Marcianise (Caserta); *OCN Sistemi - S.p.a.* - Ivrea (Torino); *Esercizio Pietro Pontiggia PPL - S.p.a.* - Ivrea (Torino) (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Sviluppo di unità operatrici, metodi di gestione ed architettura di sistema per l'automazione della fabbrica» (Prat. 44867 - 2ª quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 23 dicembre 1986, 25 febbraio 1987.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.978 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 16.957, da imputare alla quota Nord;

1.978 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 16.957, da imputare alla quota Nord.

Il progetto risultà così finanziato di 2/3 per la quota Nord e completamente per la quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni e dieci mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1984.

Condizioni particolari: fidejussione della Ing. C. Olivetti & C. - S.p.a. - Ivrea (Torino).

Il detto intervento è subordinato all'approvazione della commissione della CEE.

11) - *Piaggio & C. - S.p.a.* - Genova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovi motoscooter» (Prat. 44169 - 2ª quota).

Delibera precedente: M.R.S.T. 29 ottobre 1985.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

3.345 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 50% di 1/6 dei costi ammessi, pari a lire milioni 40.140;

1.338 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 20% di 1/6 dei costi ammessi pari a lire milioni 40.140.

Il progetto risulta così finanziato per 1/2.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1983.

12) - *S.G.S. - Microelettronica S.p.a.* - Catania (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Circuiti integrati MOS LSI-VLSI, circuiti integrati analogici e analogico-digitali, componenti discreti e circuiti integrati di potenza in tecnologia» (Prat. 41864 - 4ª quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 5 luglio 1985, 31 gennaio 1986, 25 luglio 1986.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

13.507 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% del 15% dei costi ammessi, pari a lire milioni 225.131;

13.507 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% del 15% dei costi ammessi, pari a lire milioni 225.131.

Il progetto risulta così finanziato per l'85%.

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° febbraio 1983.

Condizioni particolari: fidejussione della Stet - Società finanziaria telefonica per azioni - Torino.

Copie della presente delibera saranno trasmesse al Ministero del tesoro - D.G.T., alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano; la delibera stessa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 13 marzo 1987

Il Ministro: GRANELLI

87A2676

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione delle tesi di storia riportate nell'allegato 2 al concorso per l'ammissione di cinquantasette allievi all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 1987-88.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1987, registro n. 3 Finanze, foglio n. 326, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1987, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantasette allievi all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 1987-88;

Considerato che le tesi di storia riportate nell'allegato 2 del citato decreto 8 gennaio 1987 non comprendono alcuni degli argomenti previsti nel relativo programma;

Ritenuto opportuno provvedere alla sostituzione di dette tesi con altre che nell'insieme comprendano tutti gli argomenti dell'anzidetto programma;

Decreta:

Art. 1.

Le tesi delle prove orali di storia, riportate nell'allegato 2 del decreto ministeriale 8 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1987, relativo al concorso per l'ammissione di cinquantasette allievi all'Accademia della Guardia di finanza, sono sostituite dalle seguenti:

1. Origini dell'industria moderna: il modello inglese;
il socialismo utopistico: Saint Simon; il movimento operaio inglese;
le rivoluzioni fallite. I moti italiani del 1831;
l'elezione di Pio IX. Gli statuti;
Bismarck, la Prussia e il movimento nazionale;
l'imperialismo e il colonialismo: la triplice alleanza;
la prima guerra mondiale: la disfatta degli imperi centrali e i trattati di pace;
l'avvento del fascismo;
tendenze e problemi del mondo contemporaneo 1960-1980: il Terzo Mondo: la questione dell'energia, il conflitto arabo-israeliano;
la Costituzione italiana: gli organi costituzionali.

2. Il capitalismo nelle campagne: il modello inglese della grande azienda capitalistica; il capitalismo agrario in Prussia; la proprietà contadina in Francia; l'agricoltura arretrata nell'Italia meridionale;
il congresso di Vienna: la solidarietà internazionale delle grandi potenze; la repressione poliziesca all'interno degli Stati;
la rivoluzione spagnola del 1820; rivoluzione nel regno delle due Sicilie; il moto liberale in Piemonte e Carlo Alberto;
rappporti internazionali e colonialismo dopo il 1830;
nazionalismo liberale e democratico;
il secondo impero in Francia;
la lotta politica in Italia dopo l'unità;
civiltà industriale e movimento socialista: l'età della grande industria e la grande emigrazioone;
la prima guerra mondiale: lo scoppio e la prima fase del conflitto;
dopo la prima guerra mondiale, movimenti di emancipazione dei popoli coloniali: la Cina, l'India, il Medio Oriente;
la seconda guerra mondiale: il crollo della Polonia e della Francia;
tendenze e problemi del mondo contemporaneo 1960-1980: l'Europa occidentale;
istituti e organizzazioni per la cooperazione europea: l'ONU, la NATO, e il Patto di Varsavia.

3. Seconda fase dell'industrializzazione dal 1830 al 1880: predominio dell'industria metalmeccanica, le comunicazioni;
il liberalismo: liberalismo moderato di Benjamin Constant; il movimento liberale in Italia;
la rivoluzione di luglio in Francia;
Mazzini e il programma della Giovine Italia;
la seconda guerra d'indipendenza;
l'imperialismo e il colonialismo: cause e presupposti;
la seconda guerra mondiale: la svolta del 1942-1943. La caduta del fascismo in Italia;
tendenze e problemi del mondo contemporaneo 1960-1980: la Cina;
la Costituzione italiana: gli enti autarchici territoriali (regioni, province, comuni).

4. La condizione operaia; il lavoro femminile e minorile; l'urbanesimo; l'orario di lavoro, l'inizio della legislazione operaia;
le società segrete: la carboneria;
la frattura tra liberali e radicali;
la Repubblica romana del 1849;
la Comune;
sviluppo economico, movimento operaio e democrazia 1871-1900; Crispi. La nascita del Partito socialista italiano e la svolta politica di fine secolo;
la rivoluzione russa: le rivoluzioni di febbraio e di ottobre;
la seconda guerra mondiale: la resistenza della Gran Bretagna;
problemi politici dell'Italia dopo il 1953;
la Costituzione italiana: principi ispiratori e lineamenti essenziali.

5. Seconda fase dell'industrializzazione dal 1830 al 1880: predominio dell'industria metalmeccanica, le comunicazioni;
le società segrete: la carboneria;
le rivoluzioni fallite. I moti italiani del 1831;
il federalismo repubblicano;
reazione politica e progresso economico dopo il 1848;
i fondamenti sociali dello Stato;
l'imperialismo e il colonialismo: la politica estera di Bismark e l'isolamento della Francia;
la prima guerra mondiale: l'intervento dell'Italia;
la politica economica del regime fascista;
difficoltà e contrasti dopo la seconda guerra mondiale;
istituti e organizzazioni per la cooperazione europea: la CEE, la CECA, l'EURATOM.

6. Origini dell'industria moderna: il modello inglese;
il congresso di Vienna: la solidarietà internazionale delle grandi potenze; la repressione poliziesca all'interno degli Stati;
la frattura tra liberali e radicali;
rapporti internazionali e colonialismo dopo il 1830;
Cavour e il Piemonte;
la guerra civile americana;
l'imperialismo e il colonialismo: la spartizione dell'Africa e dell'Asia;
la prima guerra mondiale: il crollo della Russia e l'intervento degli U.S.A.;
il fascismo: la crisi dello stato liberale;
il tramonto del sistema coloniale dopo la seconda guerra mondiale: l'Italia, il Vietnam, l'Algeria, l'Africa Nera;
la Costituzione italiana: il procedimento di formazione delle leggi.

7. Il capitalismo nelle campagne: il modello inglese della grande azienda capitalistica; il capitalismo agrario in Prussia; la proprietà contadina in Francia; l'agricoltura arretrata nell'Italia meridionale;
il liberalismo: liberalismo moderato di Benjamin Constant; il movimento liberale in Italia;
la frattura tra liberali e radicali;
l'insurrezione di Milano e la prima guerra d'indipendenza;
l'opera politica di Cavour e l'egemonia piemontese;
dalla convenzione del settembre del 1864 alla liberazione di Roma;

civiltà industriale e movimento socialista: il marxismo; il movimento cristiano-sociale;

l'Italia giolittiana: la questione meridionale; crisi del sistema giolittiano;

la prima guerra mondiale: le offensive austro-tedesche del 1916;

la seconda guerra mondiale: l'intervento italiano;

la ricostruzione e la questione istituzionale in Italia alla fine della seconda guerra mondiale;

tendenze e problemi del mondo contemporaneo 1960-1980: l'Unione Sovietica;

istituti e organizzazioni per la cooperazione europea: l'ONU, la NATO e il Patto di Varsavia.

8. Il socialismo utopistico: Saint Simon; il movimento operaio inglese;

la rivoluzione Spagnola del 1820; rivoluzione nel regno delle due Sicilie: il moto liberale in Piemonte e Carlo Alberto;

la rivoluzione del 1848: caratteri e origini della rivoluzione;

la spedizione dei Mille e la proclamazione del Regno d'Italia;

il nuovo ordinamento dell'impero asburgico;

sviluppo economico, movimento operaio e democrazia 1871-1900: La sinistra al potere e lo sviluppo economico italiano;

la prima guerra mondiale: le controversie internazionali;

la repubblica di Weimar;

la seconda guerra mondiale: l'attacco all'Unione Sovietica. L'intervento degli U.S.A.;

tendenze e problemi del mondo contemporaneo 1960-1980: gli Stati Uniti;

la Costituzione italiana: gli enti autarchici territoriali (regioni, province, comuni).

9. La condizione operaia; il lavoro femminile e minorile; l'urbanesimo; l'orario di lavoro, l'inizio della legislazione operaia;

il congresso di Vienna: la solidarietà internazionale delle grandi potenze; la repressione poliziesca all'interno degli Stati;

la rivoluzione di luglio in Francia;

la rivoluzione di febbraio in Francia;

il brigantaggio meridionale;

l'Italia giolittiana: la questione meridionale; crisi del sistema giolittiano;

la prima guerra mondiale: da Caporetto alla pace di Brest-Litovsk;

la rivoluzione russa: le condizioni della Russia prima della grande guerra;

la seconda guerra mondiale: la Resistenza italiana: il C.L.N.;

tendenze e problemi del mondo contemporaneo 1960-1980: l'Italia;

la Costituzione italiana: principi ispiratori e lineamenti essenziali.

10. Seconda fase dell'industrializzazione dal 1830 al 1880: predominio dell'industria metalmeccanica, le comunicazioni;

le società segrete: la carboneria;

la rivoluzione Spagnola del 1820; rivoluzione nel regno delle due Sicilie; il moto liberale in Piemonte e Carlo Alberto;

Cavour e il Piemonte;

legislazione unitaria, riforme, politica economica e finanziaria della destra;

sviluppo economico, movimento operaio e democrazia 1871-1900: Crispi. La nascita del partito socialista italiano e la svolta politica di fine secolo;

la prima guerra mondiale: le controversie internazionali;

dopo la prima guerra mondiale, movimenti di emancipazione dei popoli coloniali: la Cina, l'India, il Medio Oriente;

la seconda guerra mondiale: la resistenza della Gran Bretagna;

tendenze e problemi del mondo contemporaneo 1960-1980: l'Europa orientale;

istituti e organizzazioni per la cooperazione europea: la CEE. la CECA, l'EURATOM.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1987

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1987
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 210

87A2684

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso concernente la pubblicazione di eventuali modificazioni al diario e alla sede delle prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centoquarantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Con eventuale avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1987, saranno rese note le modificazioni della sede e delle date di svolgimento delle prove scritte di uno o di entrambi i sottonotati concorsi:

concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di centoventi sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1986;

concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di venticinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente delle predette Armi, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1986;

La mancata pubblicazione dell'avviso predetto avrà carattere di conferma del precedente diario delle prove e della sede di svolgimento delle stesse, già indicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, con la quale sono stati indetti i concorsi di cui sopra.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

87A2683

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di componenti le commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia

In relazione alle commissione giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia sono state effettuate le seguenti sostituzioni:

Gruppo 265.

Membro effettivo professori ordinari:
Galoppini Carlo al posto di Craveri Renato, deceduto.

Gruppo 222.

Membro effettivo professori ordinari:
Cedenese Antonio al posto di Strani Massimo, deceduto.

Gruppo 140.

Membro effettivo professori ordinari:
prof. Pietropaolo Concetta al posto di Stella Giuffrida Anna Maria.

Gruppo 158.

Membro effettivo professori ordinari:
prof. Bullini Luciano al posto di Marchetti Roberto.

Gruppo 147.

Membro effettivo professori ordinari:
prof. Cantore Giampaolo al posto del prof. Ferrari Eugenio.

87A2793

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore tecnico indetto dalla Direzione generale dell'aviazione civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 1 - anno 1987, al Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile sono state pubblicate le graduatorie del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo della quarta qualifica funzionale degli assistenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile, indetto con decreto ministeriale n. 11/84 del 3 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1985.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnative.

87A2615

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a sei posti di collaboratore tecnico della sesta qualifica funzionale, riservato a periti industriali per la chimica industriale per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Puglia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte II, dell'11 febbraio 1987 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 00/70112 del 30 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1986, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 268, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale n. 00/71086 del 12 gennaio 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 18 maggio 1985.

87A2587

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a tre posti di ricercatore dell'ottava qualifica funzionale, riservato a laureati in scienze agrarie in possesso della relativa abilitazione professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte II, dell'11 febbraio 1987 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 00/64719 del 28 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1986, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 264, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale n. 00/68870 del 27 ottobre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985.

87A2690

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Concorso a tre posti di ricercatore universitario

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1982, registro n. 50, foglio n. 228, con il quale, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, sono stati determinati i gruppi di discipline per lo svolgimento dei concorsi liberi di ricercatore universitario ed è stato ripartito tra le Università e le facoltà un primo contingente di posti da destinare ai concorsi predetti;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60, prot. n. 1100 del 20 febbraio 1982, contenente disposizioni e modalità relative all'emissione e all'espletamento del presente bando di concorso;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in ordine ai programmi delle prove di esame (scritte e orali) e alla ripartizione del punteggio riservato alle commissioni per la valutazione delle prove medesime e dei titoli scientifici e didattici;

Vista la nota prot. n. 4215 del 14 giugno 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione notifica l'attribuzione di due posti di ricercatore universitario, da assegnare per concorso libero, alla facoltà di medicina e chirurgia per le esigenze del dipartimento di biochimica, biofisica e chimica delle macromolecole;

Vista la nota prot. n. 6340 del 17 novembre 1986, con la quale, su conforme richiesta del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia formulata nella seduta del 22 luglio 1986, il Ministero autorizza a bandire il concorso libero a due posti di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 68 per il sottosettore n. 1 - biochimica;

Vista la nota prot. n. 5060 del 4 ottobre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione notifica l'attribuzione di un posto di ricercatore universitario, da assegnare per concorso libero, alla facoltà di farmacia per le esigenze dell'istituto di farmacologia e farmacognosia;

Vista la nota prot. n. 5465 del 17 novembre 1986, con la quale su conforme richiesta del consiglio della facoltà di farmacia formulata nella seduta del 23 giugno 1986, il Ministero autorizza a bandire il concorso libero ad un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 70 per il sottosettore n. 1 - farmacologia;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso libero, per titoli ed esami, per gruppi di discipline, per tre posti di ricercatore universitario presso le facoltà di questa Università, come qui di seguito specificato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Gruppo n. 68 . . . . posti 2

sottosettore unico:

1) biochimica:

Materie afferenti al gruppo:

Chimica (facoltà medicina)
Analisi biochimico-cliniche
*Chimica biologica
Analisi biologiche
Analisi biologiche e di laboratorio
Analisi chimico-biologiche cliniche
Analisi chimico-cliniche
Biochimica

*Biochimica applicata
Biochimica comparata
Biochimica cellulare
Biochimica generale
Biochimica sistematica umana
Biochimica generale applicata agli studi medici (corso di laurea in odontoiatria)
Chimica
Chimica clinica
*Chimica analitica clinica
*Chimica-fisica biologica
Chimica e microscopia clinica
Enzimologia
Istituzioni di chimica biologica
Metodologia biochimica
*Neurochimica
Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze
Biologia cellulare
*Biologia molecolare
Biologia nucleare
*Biologia dello sviluppo
Biologia e zoologia generale
*Genetica
Genetica medica
*Genetica umana
Genetica dai microrganismi di interesse medico
*Chimica (corso di laurea in odontoiatria)
Chimica biologica (corso di laurea in odontoiatria)

Facoltà di farmacia:

Gruppo n. 70 . . . . posti 1
sottosettore unico:
1) farmacologia:

Materie afferenti al gruppo:
Microbiologia (corso di laurea in odontoiatria)
Farmacologia
*Microbiologia
Patologia generale
Biochimica patologica
Biofarmacologia
Biologia e patologia delle ultrastrutture
Chemioterapia
Citopatologia
Farmacologia clinica
Farmacologia cellulare
Farmacologia e farmacognosia
Farmacologia molecolare
Farmacologia applicata
Immunologia
Immunopatologia
Immunochimica
Immunoematologia
Immunologia generale
Istituzioni di patologia generale
*Micologia
Micologia medica
Neuropsicofarmacologia
Oncologia
Oncologia clinica
Oncologia medica
Oncologia sperimentale
*Parassitologia
Patologia generale (corso di laurea in odontoiatria)
Parassitologia medica
Patologia cellulare
Patologia molecolare
Saggi e dosaggi farmacologici
Tecniche immunologiche
Tossicologia
Tossicologia clinica
Virologia oncologica
*Virologia
Virologia applicata alla epidemiologia
Virologia clinica
Farmacologia (corso di laurea in odontoiatria)

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per la partecipazione ai concorsi sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1952;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti, per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domande di ammissione e titoli - Modalità per la presentazione

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda, in carta legale, al rettore di questa Università entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale.* Le domande vanno consegnate alla ripartizione personale I. Al bando viene allegato lo schema di domanda di cui all'allegato *A.*

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà ed il gruppo di discipline per il quale intende essere ammesso al concorso, nonché la lingua nella quale intende sostenere la seconda parte della prova orale.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;
3) di non avere riportato condanne penali;
4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato.

Nella domanda deve essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione.

Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 5.

Prove di esame

I concorsi sono per esami [illegible] titoli

Le valutazioni dei titoli precedono le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte verte sulla metodologia di ricerca del sottosettore. La prova orale sarà articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli ed in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di almeno una lingua straniera su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate nel presente bando per ciascun raggruppamento di cui all'allegato *B*.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organici accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso prescelto e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nel già citato allegato *B*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire; il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove scritte è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Per ciascuna facoltà e per ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici e composte da tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, un ordinario ed un associato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline desingate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Formulazione delle graduatorie

Al termine delle prove d'esame le commissioni compilano una circostanziata relazione e formulano una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa il vincitore, nell'ordine della graduatoria.

L'amministrazione potrà avvalersi della facoltà prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dalla legge 8 luglio 1975, n. 305, di procedere a nomine secondo l'ordine di graduatoria nel caso in cui i posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori.

Gli atti dei concorsi sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, ricercatori universitari per il gruppo di discipline in cui hanno svolto le prove d'esame.

Art. 8.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'inidcazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare, o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9

Nomine dei vincitori

I vincitori dei concorsi conseguono la nomina a ricercatore. Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed un associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad essi spetta il trattamento economico previsto dal già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 571/84.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla locale Corte dei conti, tramite la ragioneria regionale dello Stato, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, addì 1° dicembre 1986

Il rettore: FUSAROLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 23 gennaio 1987
Registro n. 1 Università, foglio n. 35

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - TRIESTE

Il sottoscritto .... nato a il .... residente in .... via .... n. .... chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline .... sottosettore presso la facoltà di .... il concorso a n. .... posti di ruolo di ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara di scegliere come lingue straniere le seguenti: ....

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non avere riportato condanne penali (2);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (3);

d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari ....;

e) di aver conseguito il diploma di laurea in .... il .... presso l'Università di ....,

f) di eleggere domicilio agli effetti del giudizio di idoneità in .... via .... n. .... riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto, dichiara sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

a) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;

b) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

c) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;

d) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea.

Data, ...

Firma .... (4)

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

(4) la firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME - RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI.

PROGRAMMA GENERALE

Prima prova scritta.

La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore. Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore da lui prescelto nella domanda.

Seconda prova scritta.

La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova proposta dalla commissione per il sottosettore prescelto dal candidato medesimo.

Prova orale.

Prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli;

Seconda parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici.

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici.

Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

Gruppo n. 68
(Facoltà di medicina e chirurgia)

Sottosettore unico:

1) biochimica.

Prima prova scritta - caratteristiche: cultura generale in temi riguardanti il sottosettore	punti 15/100
Seconda prova: metodologia di ricerca del sottosettore	» 15/100
Prova orale - caratteristiche: discussione delle prove scritte e dei titoli presentati; prova di conoscenza di almeno una lingua straniera	» 20/100
Titoli scientifici	» 30/100
Titoli didattici	» 20/100

Gruppo n. 70
(Facoltà di farmacia)

Sottosettore unico:

1) farmacologia:

Prima prova scritta - caratteristiche: cultura generale in temi riguardanti il sottosettore	punti 15/100
Seconda prova: metodologia di ricerca del sottosettore	» 15/100
Prova orale - caratteristiche: discussione delle prove scritte e dei titoli presentati; prova di conoscenza di almeno una lingua straniera	» 20/100
Titoli scientifici	» 30/100
Titoli didattici	» 20/100

87A2695

UNIVERSITÀ DI SIENA

Aumento, da due a sei, del numero dei posti del concorso ad aiuto bibliotecario

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto rettorale n. 1026 del 26 agosto 1986, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esame, a due posti in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera di concetto degli aiuto-bibliotecari presso questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1986;

Considerato che con nota n. 4296, Pos. C/1 assunta al protocollo il 20 novembre 1986, n. 11473, il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando di concorso a quattro posti di aiuto bibliotecari ai sensi dell'art. 7 della legge n. 41/1986;

Ritenuto opportuno per ragioni di economia amministrativa, aumentare da due a sei il numero dei posti di cui al bando di concorso sopra citato;

Accertato inoltre che sono pervenute a tutt'oggi un numero elevato di domande di partecipazione al concorso;

Decreta:

I posti in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle università, sesto livello retributivo, presso l'Università di Siena messi a concorso con decreto rettorale n. 1026 del 26 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1986, sono aumentati da due a sei.

Il presente decreto sarà trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Siena, addì 27 novembre 1986

Il rettore: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 8 gennaio 1987
Registro n. 1 Università, foglio n. 40

87A2694

REGIONE CALABRIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio di analisi, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio di analisi, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 20 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Acri (Cosenza).

87A2763

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 61

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 61, a:

un posto di assistente medico del servizio di psichiatria;
un posto di assistente medico della divisione di urologia;
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
un posto di assistente tecnico - perito industriale;
due posti di assistente tecnico - ufficio igiene.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 18 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale (ufficio concorsi) dell'U.S.L. in Savigliano (Cuneo).

87A2848

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 24

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 19 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ascoli Piceno.

87A2765

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 12

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Genova.

87A2768

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

Ospedale mauriziano di Torino:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di primario di chirurgia plastica;

un posto di aiuto corresponsabile di anatomia patologica.

Ospedale mauriziano di Lanzo:

un posto di operatore tecnico - portinaio.

Ospedale mauriziano di Valenza:

un posto di primario di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ordine mauriziano in Torino.

87A2818

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 76 del 1° aprile 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Lecce: Concorsi pubblici, per esami, a due posti di collaboratore alle attività promozionali, a due posti di assistente economico statistico, ad un posto di assistente contabile, ad un posto di assistente bibliotecario, a due posti di addetto ai servizi ausiliari di anticamera e portineria e ad un posto di addetto alle pulizie.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 2 marzo 1987, n. 107, concernente: «Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e la Jugoslavia concernente l'istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, con allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983, e dello scambio di note tra gli stessi Governi relativo alla modifica delle liste *C* e *D* allegate all'accordo di Trieste del 31 marzo 1955, come già modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978, ed alla costituzione di una commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1987).

La cartina allegata alla lettera del 18 febbraio 1983, del Ministro degli affari esteri italiano sulla istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, pubblicata a pag. 24 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* citato in epigrafe è sostituita da quella di seguito riportata:
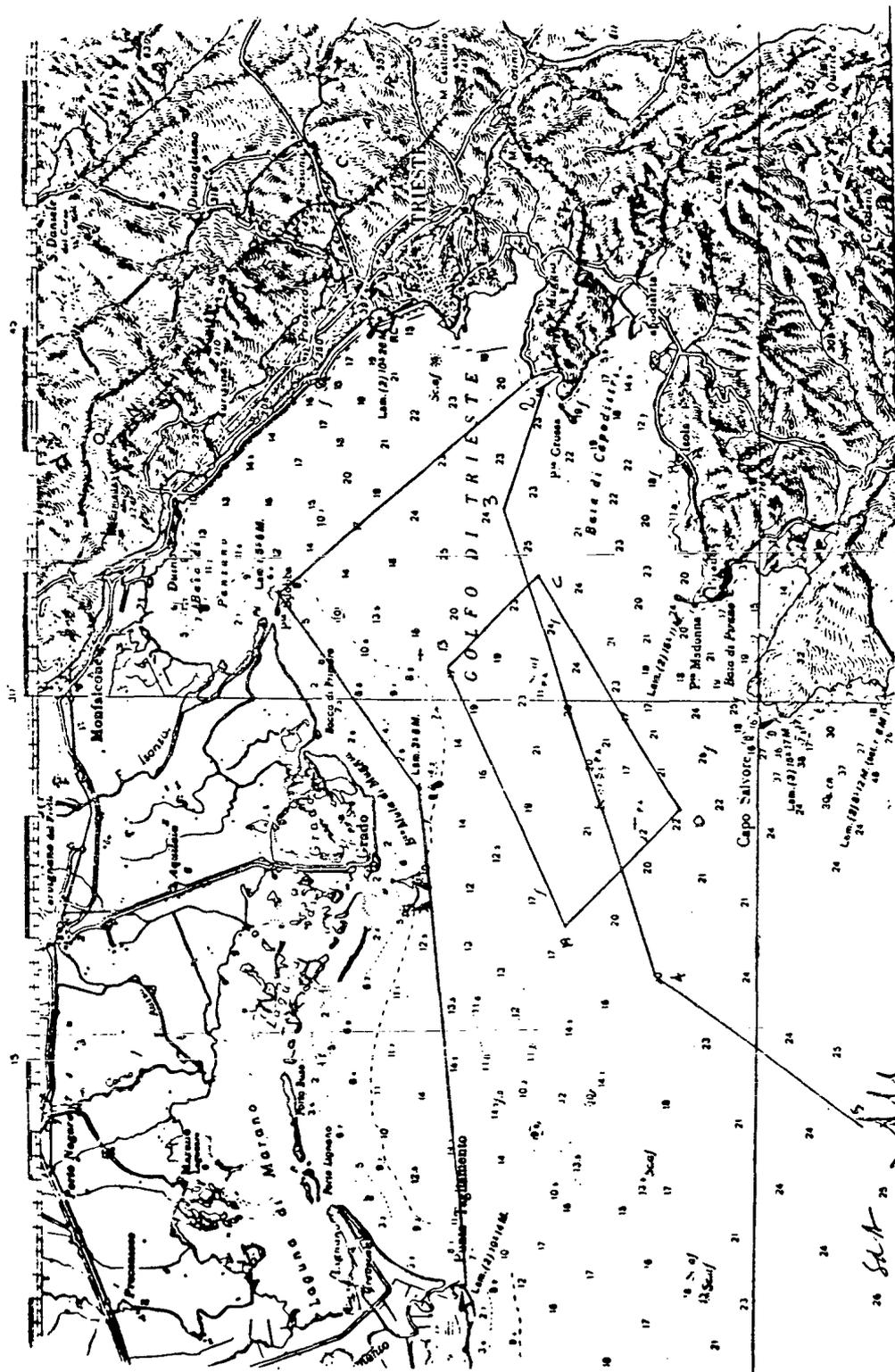
GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 100.000**
- semestrale . . . . . **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . . **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 82.000**
- semestrale . . . . . **L. 44.000**

Tipo ~~E~~ - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ~~alle leggi ed ai regolamenti regionali~~:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 313.000**
- semestrale . . . . . **L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . **L. 700**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 50.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 28.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . **L. 90.000**

Abbonamento semestrale . . . . . **L. 50.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221